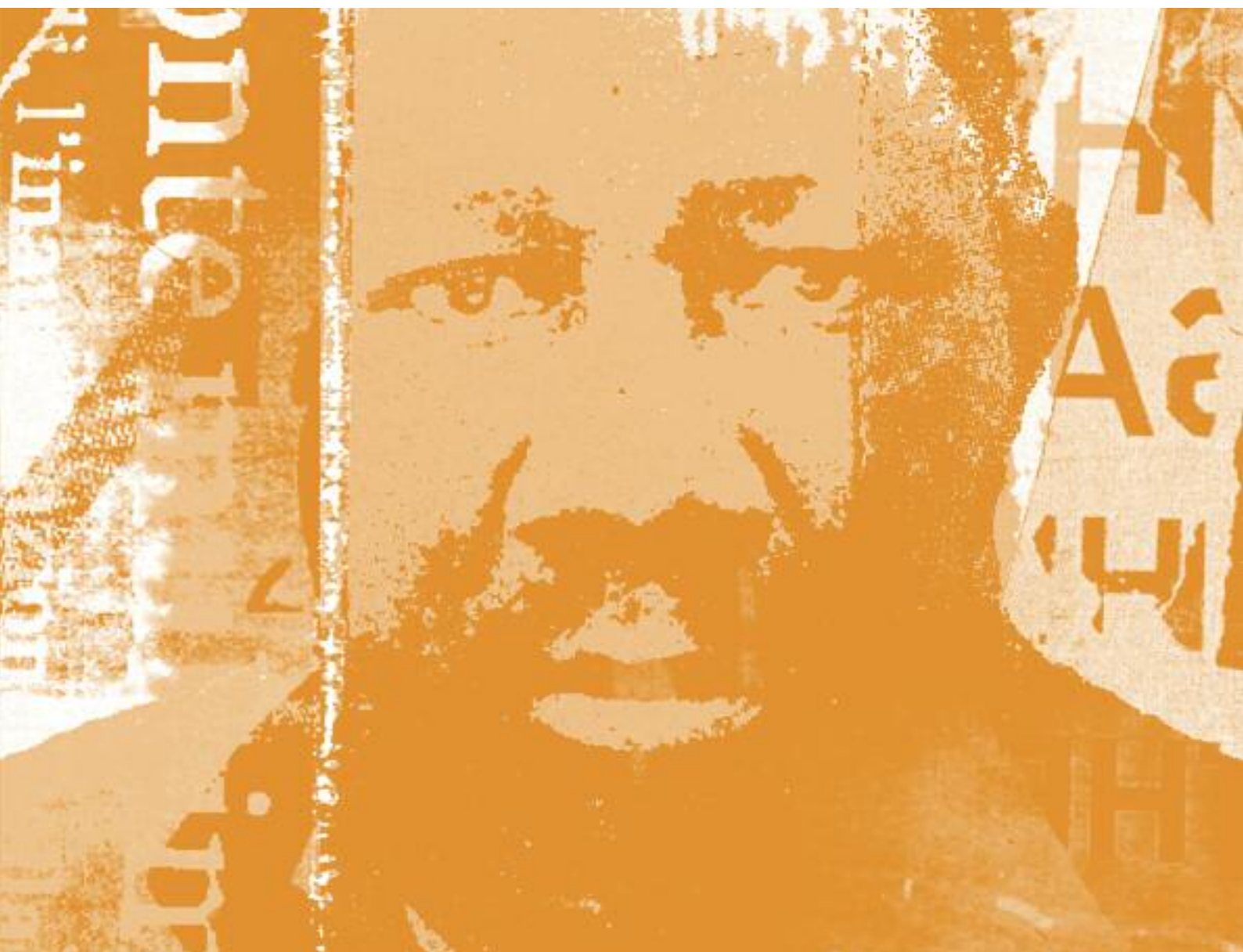


| **Le voci** sospese |

Come migliorare la procedura di riconoscimento
della protezione internazionale in Italia:
analisi e raccomandazioni



A cura dell'associazione **Senzaconfine**
con la collaborazione di **A Buon Diritto Onlus**

Il rapporto completo di questa ricerca è disponibile su **www.vocisospese.org**

Hanno collaborato: Bianca Benvenuti, Aldo Canestrari, Said Dursun, Nayera El Gamal, Ramazan Gunes, Alessia Montuori, Giovanna Pallottini, Rosa Paolella, Valeria Paone, Manuela Paravani, Natascia Silverio, Annamaria Sommario

Si ringraziano: Avv. Salvatore Fachile, Avv. Simonetta Crisci, Prof.ssa Annamaria Rivera, Prof.ssa Maria Immacolata Macioti, Prof. Enrico Pugliese, Dott.ssa Hélène Behr, Avv. Gianfranco Schiavone, Dott.ssa Giulia Laganà, Avv. Maria Rosaria Calderone, Avv. Siliana Laurenti, Prof. Luigi Manconi, Dott.ssa Valentina Calderone, Dott.ssa Valentina Brinis, Dott.ssa Franca Di Lecce

Grafica: Cristiano Rea

Immagine di copertina: Arte 21 - www.arte21.it

Per saperne di più: www.senzaconfine.org

Sito del progetto: www.vocisospese.org

E-mail: ass.senzaconfine@gmail.com

Tel./fax: 0657289579

Con il sostegno di:



SENZA**CONFINE**



Luglio 2013



Indice generale

Obiettivi e metodologia della ricerca	5
1. Gli esiti delle domande di protezione presso le Commissioni Territoriali e presso la Commissione di Roma	9
2. Come funziona in sintesi la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale: l'audizione/intervista	12
3. La qualità della procedura nell'analisi dei verbali e dei ricorsi giurisdizionali a confronto con le storie dei richiedenti asilo: l'indagine qualitativa	14
Politica	17
Etnia	25
Religione	31
Guerra	44
Tratta	52
4. Conclusioni e raccomandazioni	53
Riferimenti minimi	57

Obiettivi e metodologia della ricerca

La protezione internazionale - nelle sue diverse forme (status di rifugiato, protezione sussidiaria) inclusa la protezione per motivi umanitari - che fino a non molto tempo fa veniva indicata con il nome di “asilo politico”, costituisce ancora una materia per “addetti ai lavori”. Se nel discorso pubblico ha resistito la distinzione dei cittadini stranieri fra “immigrati” (venuti per lavorare) e “profughi” o “rifugiati” (scappati a causa di persecuzioni o guerra dai loro paesi), con una implicita maggiore benevolenza accordata a questi ultimi dall’opinione pubblica, scarsa o nulla è la conoscenza circa le procedure che qualificano da un punto di vista anche giuridico quelli che possiamo definire i due principali percorsi per l’ottenimento di uno status legale in Italia così come in altri paesi europei.

Questo in parte si può spiegare con la grande attenzione mediatica posta sul fenomeno degli arrivi via mare (che tra l’altro trascurano gli arrivi via terra, ben più consistenti a detta di molti operatori del settore), e con il cono d’ombra che inghiotte le persone una volta “sbarcate”. Così, magicamente, basta la parola di un giornalista o di un commentatore televisivo a trasformare di volta in volta le persone in “clandestini” passibili di espulsione, oppure in “profughi” meritevoli di accoglienza. Tutto questo magari a poche ore da uno sbarco. Sulle fasi delicate che seguono l’arrivo nel nostro paese qualcosa si è detto, anche se non molto: spesso la disponibilità di una corretta informazione sull’accesso alla domanda di protezione internazionale può fare la differenza nel percorso di inserimento sul territorio della persona straniera che giunge in Italia. Una informazione mancata o non completa incide sul percorso successivo e può portare a un’esclusione permanente da un soggiorno regolare, o a una mancata applicazione della convenzione di Ginevra cui pure molti avrebbero diritto, anche in seguito a respingimenti adottati alla frontiera¹.

I mass media non diffondono una adeguata informazione a proposito della possibilità di accesso all’iter del riconoscimento della protezione internazionale attraverso la domanda presentata in Questura, prevista dalla legge. Sui mezzi di comunicazione gli stranieri che chiedono i documenti diventano file indistinte di “clandestini” che fanno richiesta per una regolarizzazione (in barba alle leggi che affermano che debbano essere i datori di lavoro a presentare una domanda per un lavoratore) oppure di regolari che chiedono il rinnovo del permesso di soggiorno, o un ricongiungimento familiare, o altro. Sembrerebbe che i “profughi” non possano trovarsi a fare domanda di protezione sul nostro territorio, ma solo alle frontiere. Eppure la Questura costituisce a ben vedere la “frontiera interna”, il primo momento di contatto (se non si viene fermati prima per un controllo) del cittadino straniero con lo stato italiano. E’ in Questura che bisogna dichiarare la propria volontà di richiedere protezione, dimostrare la propria identità e, in alcuni casi (come ad esempio a Roma, pur se non previsto dalla legge²), dimostrare di essere reperibili presso un indirizzo pur se “fittizio”. Sempre in Questura bisogna dire se si è già transitati da altri stati europei e se si hanno parenti riconosciuti rifugiati in Italia o in altri paesi attraverso la compilazione del cosiddetto modello C3 contenente i primi dati personali, e fornendo all’autorità di Pubblica Sicurezza le proprie impronte digitali. Qui scattano le prime verifiche che porteranno eventualmente a una decisione ai sensi del regolamento Dublino II³ che stabilisce lo stato membro competente a esaminare la domanda di protezione a seconda del primo paese cui si è giunti nel corso del proprio viaggio. L’accertamento dello Stato membro competente scatta immediatamente dopo la presentazione della domanda di protezione ed è in carico all’Unità Dublino del Ministero dell’Interno; va ricordato che qualsiasi Stato membro può assumersi la responsabilità di procedere all’esame di merito della domanda

¹ Fulvio Vassallo Paleologo, Procedure di asilo, divieti di espulsione e pratiche arbitrarie di respingimento in frontiera, 2008

² Cfr. ASGI et alia, Il diritto alla Protezione. La protezione internazionale in Italia. Quale futuro?, 2012, pp. 78 e seguenti.

³ Regolamento (CE) 18 febbraio 2003 n. 343

di asilo ricevuta anche se detto esame non gli competerebbe in base all'applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento⁴. I tempi di attesa già in queste fasi preliminari all'esame della domanda possono costituire un tempo di sospensione e incertezza per i richiedenti con conseguenze anche gravi sul loro equilibrio psico-fisico, considerate anche le differenti soluzioni di accoglienza – qualora ne possano usufruire – a loro destinate.

La non uniformità delle prassi a livello locale fa sì che sia molto diverso accedere alla procedura se si giunge a Trieste oppure a Roma; può inoltre variare da territorio a territorio il tipo e la durata del documento per soggiornare regolarmente rilasciato al richiedente asilo. Non vi è lo spazio qui per approfondire tale questione, che pure è fondamentale e di non secondaria importanza: su questa tematica si rimanda al recente e approfondito lavoro⁵ che ASGI e altri hanno pubblicato nell'ambito di una ricerca finanziata dal fondo Europeo per i Rifugiati e che approfondisce questo e altri aspetti del sistema complessivo della protezione in Italia.

Obiettivo della presente ricerca è approfondire quello che riteniamo il momento decisivo di tale procedura, e cioè l'*esame della domanda di protezione internazionale*, che avviene attraverso un'*audizione presso una delle Commissioni Territoriali (CCTT)* individuate - ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 25/2008 di recepimento della direttiva europea "procedure" - come le autorità preposte a tale compito. Le Commissioni sono composte da un funzionario proveniente dalla carriera prefettizia con funzioni di Presidente, da un funzionario appartenente alla Polizia di Stato, da un rappresentante degli Enti Locali e da un rappresentante dell'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che collegialmente decideranno se accordare o no una forma di protezione a seconda del caso individuale. I membri sono nominati "*con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno*", modalità che sembra inficiare l'autonomia delle stesse Commissioni Territoriali. L'Italia ha peraltro stabilito l'obbligo di audizione del richiedente, a fronte della semplice facoltà prevista dalla normativa comunitaria, con l'eccezione delle domande ritenute "palesamente infondate"; d'altra parte, purtroppo, non ha previsto di specificare criteri precisi in merito alla competenza e alla formazione dell'autorità individuata a esaminare le domande di protezione.

Spesso accade che la persona giunga nel nostro Paese con un TIR, pagando cifre salate ai trafficanti di esseri umani, o viaggiando di nascosto su un treno o una nave, e che venga successivamente abbandonata, senza alcun riferimento su dove si trovi, dai trafficanti stessi. La mancanza di modalità chiare e codificate che consentano di presentare la domanda di protezione anche in altri territori e condizioni e non necessariamente solo una volta giunti fortunosamente in un Paese europeo⁶, spinge a intraprendere questi viaggi "clandestini" e pericolosi che sono frequentemente fonte di lutti⁷. Premesso che la possibilità di richiedere protezione nello stato europeo di arrivo deve essere mantenuta, va notato come solo in alcuni casi lo straniero viene assistito e informato all'arrivo sulla possibilità di presentare la domanda di protezione, come ad esempio per gli sbarchi a Lampedusa dove è attivo il progetto *Praesidium*⁸. In taluni territori e in taluni casi associazioni e enti di tutela si sono organizzati per dare una risposta a questo bisogno di informazioni e di sostegno; per coloro che giungono via terra e lontano dai riflettori, si apre un percorso a ostacoli che può variare dall'essere abbandonati completamente a se stessi, ricevere indicazioni da propri compaesani incontrati a volte fortuitamente o cercati in luoghi di ritrovo conosciuti, finire nelle mani di operatori o avvocati senza scrupoli che in cambio di forti somme di denaro promettono di regolarizzare la posizione dello straniero senza in realtà prenderne in esame le caratteristiche e finendo per nuocerli, oppure essere indirizzati presso sportelli di associazioni di tutela, più o meno competenti e variamente motivati. Va ricordato che una volta presentata la domanda di

⁴ Art. 3 co.2 Reg.

⁵ ASGI et alia, op.cit.

⁶ Possibilità che va comunque mantenuta a nostro parere.

⁷ Fortress Europe è un blog aggiornato da Gabriele Del Grande, che tiene il conto dei morti nel tentativo di raggiungere l'Europa a partire da fonti giornalistiche pubblicamente consultabili. Dal 1988 al novembre 2012 i dati riportati nel sito parlano di 18.673 persone.

⁸ Il progetto è attivo dal 2006 ed è stato avviato dal Ministero dell'Interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR), l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), la Croce Rossa Italiana (CRI) e, dal 2008, con Save the Children Italia, si veda http://www.unhcr.it/cms/view.php?dir_pk=168&cms_pk=1312

protezione, il richiedente riceve o dovrebbe ricevere un'adeguata assistenza legale nel centro in cui, almeno in teoria, ha diritto a essere accolto⁹. Il primo ascolto occorre per poter indirizzare verso il percorso legale più aderente al racconto fatto. Se il caso rientra nelle previsioni della protezione internazionale si procede con la domanda; in seguito la persona verrà ascoltata più e più volte con lo scopo di aiutarla a far emergere quelle parti della propria storia personale che la rendono eleggibile per il rilascio di una forma di protezione. L'audizione è dunque il momento finale di un percorso che dovrebbe svolgersi entro trenta giorni secondo la normativa, ma che in realtà può arrivare a portare via anche dodici mesi e più, a seconda dei casi e del territorio dove la persona si trova.

Nel discorso pubblico e mediatico si presuppone in maniera implicita che esistano criteri "oggettivi" per stabilire se una persona sia meritevole di protezione oppure no. A uno sguardo più approfondito e "interno" emerge con forza che tali criteri di oggettivo hanno spesso ben poco. Le statistiche sui tassi di riconoscimento della protezione non danno ragione da sole di questa affermazione, che deriva da una esperienza sul campo a contatto con le persone che fuggono dai loro paesi per ragioni politiche, di discriminazione etnica o religiosa, oppure a causa di situazioni di guerra o ancora perché vittime di tratta e impossibilitate a richiedere protezione al proprio stato o addirittura vittime di persecuzione da parte di quest'ultimo.

Vi è, inoltre, una tendenza (tra gli addetti ai lavori oltre che nell'opinione pubblica) a pensare che solo da alcuni paesi sia plausibile fuggire, ad esempio dall'Afghanistan o dalla Siria, ma non dalla Turchia giudicata un paese democratico perché ha formalmente adottato alcuni criteri normativi per il rispetto dei diritti umani (salvo poi non applicarli o discostandosene nella prassi), o dalla Nigeria o dal Bangladesh nonostante la turbolenta situazione politica che in molti periodi caratterizza questi paesi; quindi le persone provenienti dai paesi "meritevoli" avrebbero diritto a una protezione, mentre dagli altri arriverebbero solo migranti economici che utilizzano impropriamente la normativa sulla protezione internazionale. Al contrario la *ratio* dell'asilo politico è sempre stata quella dell'analisi del caso individuale (salvo i casi di violenza generalizzata rivolta a un intero gruppo etnico, sociale, religioso, di genere).

Questo lavoro intende dunque approfondire, attraverso gli strumenti dell'indagine *qualitativa*, alcuni aspetti della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, mettendo a confronto le storie dei richiedenti asilo e le decisioni adottate, nel nostro caso, dalla Commissione Territoriale di Roma in seguito alle audizioni riportate nei verbali; e in alcuni casi anche i ricorsi giurisdizionali presso il competente Tribunale che hanno portato al riconoscimento di una forma di protezione in seguito a un diniego in prima istanza della Commissione. Il punto di vista da cui muove i passi questa ricerca è quello di un'associazione impegnata da circa vent'anni nel supporto legale ai richiedenti asilo: in particolare il rapporto che si sviluppa con questi ultimi in maniera approfondita e a volte duratura, crediamo ci consenta di affermare che a volte una migliore qualità dell'ascolto, unitamente a una maggiore attenzione alla differente provenienza culturale ma anche sociale oltre che personale di chi chiede protezione – e una minore diffidenza nei loro confronti – porterebbe a ritenere meritevole di protezione un numero più elevato di persone, e a un utilizzo più articolato e appropriato ai singoli casi delle varie forme di protezione.

L'indagine mira a scoprire inoltre se e come alcune caratteristiche culturali del racconto del richiedente possano essere fraintese o malintese se giudicate con parametri appartenenti alla propria cultura (nel nostro caso quella dei membri delle Commissioni). Un ulteriore punto che si vuole approfondire riguarda la conoscenza dei paesi di provenienza; anni fa, nel corso della discussione fra "esperti" relativamente a una legge organica sull'asilo e a una revisione delle procedure, prima del recepimento e dell'adozione delle direttive europee che costituiscono parte della normativa attuale, qualcuno aveva proposto una sorta di "pre-esame" della domanda di protezione: in sintesi, un funzionario di polizia di frontiera avrebbe avuto il potere di accettare o no una domanda a seconda del paese di provenienza dichiarato dal richiedente (o del paese che sommariamente si poteva supporre fosse il suo paese di provenienza). Si era discusso inoltre

⁹ Nel corso degli anni sono state riscontrate molte disparità dal punto di vista dell'assistenza legale fornita nei centri inseriti nello SPRAR e, ad esempio, quella fornita nei C.A.R.A.

di “procedure semplificate” sempre in relazione al paese di provenienza. Ma anche nel caso in cui siano a disposizione dei membri della Commissione informazioni dettagliate e aggiornate sui paesi di origine, sarebbe corretto utilizzarle unicamente per “mettere alla prova” il racconto del richiedente? La memoria non scorre sempre in maniera logica e lineare secondo i criteri di tempo e spazio codificati nella cultura occidentale. Queste informazioni dovrebbero servire da base di conoscenza per interpretare al meglio quanto riferito dal richiedente e non per provare a farlo cadere in contraddizione: contraddizione che di per sè non significa che la persona stia mentendo.

Il dipanarsi del racconto che avviene nel contesto dell’accompagnamento e del supporto legale - quando non sia presente lo “stress” da audizione, come potremmo definirlo - può costituire un’occasione di *empowerment* per il richiedente asilo, che viene incoraggiato a rafforzare la fiducia nelle sue capacità di ricordare e di superare eventi e periodi traumatici, nonché la separazione dai suoi cari e la lontananza dal suo paese. Le storie così raccolte e analizzate possono inoltre favorire – ci si augura – una migliore conoscenza dei cosiddetti “profughi” e “rifugiati” da parte della società civile e dell’opinione pubblica, per evitare l’uso di “etichette” stereotipate e costruire al contrario un sapere critico adeguato alla delicatezza del tema in questione, rivolto anche al legislatore.

Per contestualizzare al meglio il successivo approfondimento qualitativo dei racconti, è utile come primo passaggio analizzare i dati quantitativi a disposizione.

1

Gli esiti delle domande di protezione presso le Commissioni Territoriali (CCTT) e presso la Commissione di Roma

In questo paragrafo non si intende fare un'analisi dettagliata dei dati, ma concentrarsi piuttosto su quei pochi numeri che ci possono aiutare a fare luce sul tema della ricerca, vale a dire sugli esiti delle domande di protezione, confrontando le singole Commissioni Territoriali, anche per far emergere eventuali situazioni di disparità nell'adozione delle decisioni. Le CCTT sono dieci¹⁰, anche se nel corso degli anni si è assistito alla creazione di sottosezioni delle Commissioni, per far fronte a situazioni di elevata concentrazione di domande in alcuni territori.

Responsabile dei dati sugli esiti delle domande di protezione internazionale per quanto riguarda l'Italia è la Commissione Nazionale, che ha inoltre un ruolo di coordinamento delle CCTT, e competenza in materia di revoca dello status concesso qualora vengano a mancare i presupposti alla base della decisione.

Per quanto riguarda gli esiti delle domande ripartiti per le singole Commissioni, però, i dati rilasciati dall'amministrazione non abbondano: è possibile trovare un riepilogo riassuntivo per gli anni 2005-2010 (con il dato a parte della cosiddetta Commissione "Stralcio", istituita per "smaltire" le istanze ancora pendenti presso l'ex Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato alla data del 21 aprile 2005, al tempo dell'entrata in vigore della nuova procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, e che va dunque interpretato alla luce di tale suo precipuo scopo), e i dati relativi all'anno 2008 e all'anno 2009.

Se si prende ad esempio l'anno 2008 (Tabella 1), si può notare in che misura le singole Commissioni Territoriali si discostino dalla media circa il tipo di decisione adottata: abbiamo calcolato le percentuali e evidenziato i dati più significativi, come ad esempio la percentuale bassa di riconoscimento della protezione internazionale per quanto riguarda le CT di Caserta (1,8%), Gorizia (4,3%) e Siracusa (4,5%), a fronte di una media di tutte le decisioni pari al 9,1%, o invece l'alto tasso di protezione sussidiaria concesso dalla CT di Trapani (59,7%) e Bari (45,7%) fra le altre, o ancora alcune fra le CCTT che più della media raccomandano alla Questura il rilascio di un permesso per protezione umanitaria pur negando uno status al richiedente (fra queste Roma con il 12,9%). Gorizia è al primo posto per richieste di rigetto: il 72,9%, contro una media di tutte le richieste del 45,8%, seguita da Torino con il 62,6%, Caserta con il 59,1%, Siracusa con il 52,2%.

Tab.1 – ESITI RICHIESTE DI ASILO ESAMINATE DALLE SINGOLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANNO 2008

	Status rifugiato		Status prot.sussidiaria		Proposta prot.umaniaria		Domande di rigetto		Altro esito		Totale	
Milano	202	11,4%	481	27,3%	168	9,5%	876	49,6%	38	2,2%	1765	
Roma	555	17,7%	629	20,1%	404	12,9%	1347	43,0%	196	6,3%	3131	
Siracusa	157	4,5%	1312	37,7%	180	5,2%	1815	52,2%	14	0,4%	3478	
Trapani	117	5,2%	1337	59,7%	260	11,6%	515	23,0%	11	0,5%	2240	
Gorizia	93	4,3%	143	6,6%	212	9,8%	1576	72,9%	138	6,4%	2162	
Foggia	130	6,6%	669	34,2%	280	14,3%	872	44,6%	5	0,3%	1956	
Crotone	436	15,8%	1023	37,1%	426	15,4%	867	31,4%	8	0,3%	2760	
Caserta	12	1,8%	157	23,3%	81	12,0%	399	59,1%	26	3,9%	675	
Torino	129	13,4%	168	17,5%	52	5,4%	602	62,6%	11	1,1%	962	
Bari	103	5,1%	924	45,7%	173	8,6%	812	40,2%	9	0,4%	2021	
Totale	1934	9,1%	6843	32,4%	2236	10,6%	9681	45,8%	456	2,2%	21150	

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Interno

¹⁰ Gorizia, Milano, Torino, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Trapani e Siracusa.

Nel 2009 (Tabella 2) la commissione di Roma ha concesso lo status di rifugiato al 21,2% dei richiedenti, a fronte di una media totale del 9,3%; mentre per quanto riguarda la protezione sussidiaria è Crotone a collocarsi al di sopra della media totale (21,7%) con il 41,3%, seguita da Siracusa (32,8%) e Trapani (31,7%). La protezione umanitaria è stata raccomandata in misura consistente dalla CT di Trapani (18,2%) e dalla CT di Milano (16,7%), contro una media totale del 9%. I dati sulle decisioni negative sono raggruppati per il 2009 in dinieghi più irreperibili¹¹ (insieme si arriva al 51,8% delle decisioni totali) e in altri esiti (rinunce, decisioni Dublino, casi sospesi, per un totale dell'8,2%). La differente ripartizione dei dati non consente un confronto pieno tra i due anni a disposizione se non a livello totale di decisioni negative, che per il 2008 sono comunque di molto inferiori: 48% contro il 60% del totale nel 2009.

Tab.2 – ESITI RICHIESTE DI ASILO ESAMINATE DALLE SINGOLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANNO 2009

	Status rifugiato	Status prot.sussi diaria	Proposta prot. umani itaria	Domande di rigetto + irreperibili	Altro esito (rinuncia, Dublino, sospesi)	Totale
Milano	123 6,9%	281 15,9%	296 16,7%	950 53,7%	120 6,8%	1770
Roma	1013 21,2%	719 15,1%	216 4,5%	1903 39,9%	920 19,3%	4771
Siracusa	129 4,6%	915 32,8%	110 3,9%	1600 57,3%	37 1,3%	2791
Trapani	172 7,9%	694 31,7%	398 18,2%	848 38,7%	77 3,5%	2189
Gorizia	105 5,0%	183 8,7%	152 7,2%	1437 68,2%	230 10,9%	2107
Foggia	88 5,9%	281 18,9%	159 10,7%	940 63,3%	16 1,1%	1484
Crotone	156 7,1%	912 41,3%	153 6,9%	969 43,9%	16 0,7%	2206
Caserta	146 6,8%	295 13,8%	235 11,0%	1021 47,7%	442 20,7%	2139
Torino	181 9,7%	265 14,2%	180 9,7%	1143 61,4%	93 5,0%	1862
Bari	117 4,5%	649 24,7%	250 9,5%	1599 60,9%	10 0,4%	2625
Totale	2230 9,3%	5194 21,7%	2149 9,0%	12410 51,8%	1961 8,2%	23944

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Interno

Il Ministero ha inoltre diffuso un riepilogo dei dati sugli esiti delle domande di protezione riguardanti le Commissioni Territoriali per gli anni 2005-2010: sebbene in questo modo si perda l'andamento annuale - molto importante viste le oscillazioni sia nel numero delle domande presentate per anno, sia nella diversa provenienza dai vari paesi a causa dello scoppio di guerre o di disordini che può modificare notevolmente la composizione dei flussi di richiedenti asilo - è interessante notare i diversi comportamenti delle CCTT, come si evince dalla Tabella 3.

Tab.3 – ESITI RICHIESTE DI ASILO ESAMINATE DALLE SINGOLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANNI 2005-2010

	Status rifugiato	Status pro: sussidia ria	Proposta prot umanitari a	Non riconosciut a	Irreperibili	Altro esito (rinuncia, Dublino, sospesi)	Totale
Milano	873 10,1%	896 10,4%	2024 23,4%	4435 51,2%	107 1,2%	328 3,8%	8653
Roma	3214 20,8%	1613 10,3%	3046 19,5%	6835 37,4%	504 3,2%	1395 8,9%	15607
Siracusa	358 5,1%	2422 34,5%	375 5,3%	3412 48,6%	266 3,8%	186 2,6%	7019
Trapani	548 6,7%	2218 27,1%	2906 35,6%	1929 23,6%	209 2,6%	364 4,5%	8174
Gorizia	790 10,1%	464 5,9%	1211 15,5%	3809 48,1%	839 10,7%	920 11,7%	7832
Foggia	489 4,2%	1033 8,8%	4662 39,7%	5106 43,5%	356 3,0%	95 0,8%	11741
Crotone	1369 11,9%	2264 19,6%	3183 27,8%	4451 38,6%	22 0,2%	232 2,0%	11523
Caserta	235 5,1%	514 11,2%	1098 24,0%	1711 37,4%	455 10,3%	557 12,2%	4570
Torino	456 10,5%	540 12,5%	464 10,7%	2353 54,3%	275 6,3%	247 5,7%	4335
Bari	656 12,1%	1951 30,1%	620 9,8%	2787 43,0%	346 5,3%	122 1,9%	6482
Subtot. CCTT	3988 10,5%	13915 16,2%	19589 22,8%	35625 41,5%	3373 3,9%	4446 5,2%	85936
Comm. Stralcio	1314 5,1%	163 0,6%	9636 37,1%	4340 16,7%	10191 39,3%	300 1,2%	25944
Totale	10302 9,2%	14078 12,6%	29225 26,1%	39955 35,7%	13564 12,1%	4746 4,2%	111880

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Interno

totale
Roma 53605 47,9%
7873 50,4%

¹¹ I cosiddetti "irreperibili" sono i richiedenti protezione che non è stato possibile rintracciare per l'audizione.

Sarebbe estremamente interessante poter conoscere i dati relativi a ciascun anno scorporati tra le varie Commissioni Territoriali, tenuto conto che alcune commissioni sono state istituite per far fronte a un elevato numero di domande presentate a livello territoriale, in alcuni casi da persone appartenenti allo stesso gruppo nazionale. I dati sugli esiti potrebbero dunque risentire di tale caratteristica.

Per quanto riguarda la Commissione Territoriale di Roma, ambito della presente ricerca, se ci si limita al dato meramente quantitativo (Tabella 4) si può notare come ci sia stata una tendenza a concedere lo status di rifugiato sopra la media del totale delle decisioni: se si prende in considerazione l'arco temporale tra il 2005 e il 2010 i pareri positivi sono quasi il doppio rispetto alla media totale delle decisioni adottate dall'insieme delle CCTT (escluse le decisioni della Commissione Stralcio): il 20,6% contro il 10,5% del totale; la protezione sussidiaria risulta tuttavia sottoutilizzata rispetto alla media totale (10,3% contro il 16,2%) così come la protezione umanitaria (19,5% rispetto al 22,8%). I dinieghi si collocano sempre per gli anni 2005-2010 al 40,6% rispetto al 45,4% della media totale, mentre risultano più consistenti i casi che hanno avuto un altro esito, pari all'8,9 % contro il totale del 5,2%.

Tab. 4 – Esiti delle domande di protezione internazionale presso la CT di Roma: anno 2008, anno 2009, sintesi anni dal 2005 al 2010

Roma	Status rifugiato		Status prot. sussidiaria		Proposta prot. umanitaria		Domande di rigetto*		Altro esito		Totale
2008	555	17,7%	629	20,1%	404	12,9%	1347	43,0%	196	6,3%	3131
2009	1013	21,2%	719	15,1%	216	4,5%	1903	39,9%	920	19,3%	4771
2005-2010	3214	20,6%	1613	10,3%	3046	19,5%	6339	40,6%	1395	8,9%	15607
Subtot. CT	8988	10,5%	13915	16,2%	19589	22,8%	38998	45,4%	4446	5,2%	85036

* per l'anno 2008 non è specificato se il dato contenga anche gli irreperibili, per il 2009 e la media 2005-2010 in questa colonna sono stati raggruppati i dati dei dinieghi e degli irreperibili

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Interno

Limitarsi al dato quantitativo, tuttavia, rischia di far perdere di vista elementi che possono spiegare in parte le diverse decisioni adottate dalle varie Commissioni Territoriali, come la particolarità dei casi esaminati da queste ultime. Ad esempio la concentrazione in un territorio di persone che condividono stessa condizione e/o provenienza e alle quali viene riconosciuta la medesima protezione. E' con lo strumento dell'analisi qualitativa allora che si è deciso di operare, per far emergere elementi di criticità che non vengono evidenziati da una mera analisi numerica. A questo punto è utile richiamare seppur in sintesi alcuni elementi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, che saranno utili al fine di mostrare come un differente tipo di ascolto della storia del richiedente possa far emergere e interpretare in maniera più approfondita e corretta la situazione di partenza che lo ha costretto alla fuga e che gli impedisce un rientro nel suo Paese in condizioni di sicurezza.

2

Come funziona in sintesi la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale: l'audizione/intervista

La decisione sulla concessione di una forma di protezione viene adottata come si è detto da una delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, coordinate dalla Commissione Nazionale. Nella pratica, tali Commissioni procedono all'analisi dei casi singoli tramite incontri con i richiedenti nei quali questi ultimi raccontano le proprie storie e rispondono a domande dirette della Commissione stessa attraverso l'ausilio di un interprete. Il colloquio personale del richiedente con la Commissione territoriale competente costituisce un *diritto* del richiedente, che ha altresì *l'obbligo* di comparire personalmente in audizione se convocato¹². Se il richiedente asilo regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto un rinvio, la Commissione Territoriale decide sulla base della documentazione disponibile¹³; il richiedente può essere successivamente riconvocato qualora risulti nuovamente reperibile. L'audizione si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, tranne nei casi in cui la Commissione stessa non lo ritenga necessario per un adeguato esame della domanda. E' previsto che in presenza di richiedenti asilo portatori di particolari vulnerabilità come ad esempio le vittime di tortura o di gravi violenze, al colloquio possa presenziare *“personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza”*¹⁴. L'eventuale legale di fiducia del richiedente e altresì *“ammesso ad assistere al colloquio”*¹⁵.

La legge prevede inoltre che dell'audizione sia redatto verbale¹⁶, sottoscritto dall'interessato, che ne riceve copia. La norma stabilisce che il verbale del colloquio vada redatto nella sua completezza, non ammettendo dunque sintesi o riassunti, previsione dovuta all'obbligo di motivare in fatto ed in diritto la decisione con cui viene eventualmente respinta la domanda.

Il richiedente ha diritto a sostenere il colloquio personale alla presenza della Commissione validamente costituita (almeno tre componenti); con motivata istanza può chiedere di essere ascoltato alla presenza di uno solo dei componenti¹⁷, ad esempio nel caso di richiedenti che per ragioni di delicatezza circa episodi di violenza desiderino essere ascoltati solo da persone del loro stesso sesso. Nella prassi le audizioni si svolgono tendenzialmente innanzi ad uno soltanto dei componenti della Commissione, sebbene sia quest'ultima collegialmente a procedere alla discussione del caso e ad assumere la decisione finale.

Il ripetersi di questa procedura ha portato ad una standardizzazione di tali audizioni, nelle quali emerge solo in parte la reale situazione e il trascorso personale dei richiedenti asilo; i verbali delle audizioni mostrano come spesso le domande si concentrino sulla ricostruzione del viaggio, sulla rete di trafficanti, sulla situazione economica del richiedente protezione internazionale, per dedicarsi solo in minima parte alla storia di persecuzione, e concentrandosi spesso sull'approfondimento dell'attività politica come si intende nei paesi europei, quando le modalità che possono portare a persecuzione trovano un ampio margine di differenziazione in ragione del contesto culturale e sociale di provenienza dei richiedenti.

A volte non è assicurata in sede di Commissione la possibilità di svolgere il colloquio nella propria lingua madre bensì in una lingua veicolare; l'intervista ha durata inferiore ai trenta minuti; inadeguata rispetto alla domanda è la presenza dei commissari in sede, cosa che spesso si traduce in una scarsa attenzione della Commissione al singolo caso e preoccupa enormemente

¹² Art. 11, co. 1 ed art. 12, co. 1 D Lgs. 25/08.

¹³ Art. 12, co. 4 D. Lgs. 25/08.

¹⁴ Art. 13, co. 2 D. Lgs. 25/08.

¹⁵ Art. 13, co. 4 D. Lgs. 25/08.

¹⁶ Art. 14, co. 1 D. Lgs. 25/08.

¹⁷ Art. 12, co. 1 D. Lgs. 25/08.

vista la drammaticità delle storie vissute in prima persona dai richiedenti asilo, per i quali spesso al momento dell'intervista è molto doloroso e complesso ripercorrere in pochi minuti e in una lingua non propria racconti di persecuzioni e torture, scendendo nel dettaglio e ricostruendo luoghi, fatti, date. Il verbale – che dovrebbe essere riletto integralmente al richiedente terminata l'audizione – viene spesso riassunto a grandi linee dall'interprete.

La decisione adottata può essere positiva o negativa, e più precisamente la Commissione può:

- 1) riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ai sensi del D. Lgs. 251/07;
- 2) rigettare la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal D. Lgs. 251/07. La Commissione, nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario che espongono comunque il richiedente ad una situazione di rischio, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria¹⁸.

La decisione su ogni singola domanda di asilo deve essere assunta in modo **individuale, obiettivo ed imparziale**¹⁹, e sulla base di un congruo esame effettuato ai sensi del D. Lgs. 251/07.

¹⁸ Art. 5, comma 6 D. Lgs. 286/98.

¹⁹ Art. 8, co. 2 del D. Lgs. 25/08.

3

La qualità della procedura nell'analisi dei verbali e dei ricorsi giurisdizionali a confronto con le storie dei richiedenti asilo: l'indagine qualitativa

Esistono come abbiamo visto in precedenza enti di tutela che offrono ai richiedenti protezione internazionale supporto legale, sociale, accoglienza, ascolto, varie forme di sostegno. In particolare il supporto legale fornito da operatori giuridici esperti in materia di protezione internazionale risulta spesso fondamentale per garantire al richiedente un pieno accesso al percorso dell'asilo; purtroppo questo supporto non costituisce ancora la regola, bensì una condizione particolarmente favorevole distribuita a macchia di leopardo sul territorio e nient'affatto garantita al richiedente.

In una condizione ottimale questo supporto può includere: un primissimo orientamento circa l'opportunità della presentazione della domanda di protezione o indicazioni verso altri percorsi a seconda del primo racconto fornito da chi si presenta per raccontare la propria vicenda; l'accompagnamento presso le Questure; l'interpretariato linguistico qualora necessario; l'indirizzo e l'accompagnamento ai servizi territoriali preposti all'accoglienza, alla eventuale verifica di violenze e torture subite, alla formazione professionale, all'acquisizione delle competenze linguistiche necessarie all'espletamento delle procedure e all'inserimento sociale della persona. Una parte molto importante dei servizi di prima assistenza, è costituita dai vari colloqui che si svolgono al fine di raccogliere la storia dei richiedenti protezione internazionale, esigenza motivata dalla necessità di preparare questi ultimi a sostenere l'audizione. I colloqui si svolgono in un contesto il più possibile isolato da fattori di disturbo per mettere il richiedente nelle condizioni di poter dipanare il filo della memoria ancorché i ricordi risultino traumatici e dolorosi da rivivere. Il fatto stesso di avere di fronte operatori che non hanno il ruolo di decisori nel riconoscimento di uno status, ma quello di supporto e aiuto favorisce questo processo di "apertura" che in molti casi rende possibile raccogliere storie dettagliate, precise e sincere.

Il tipo di colloquio/intervista che si svolge presso molti servizi di questo tipo può essere definito come una "intervista in profondità", che si caratterizza per la presenza di domande conoscitive e per la flessibilità nella conduzione dei colloqui. Pur approfondendo aspetti biografici, non si può definire propriamente una "storia di vita", in quanto focalizzata in particolare su alcuni aspetti della biografia dell'intervistato, che attengono a temi quali l'appartenenza a un particolare gruppo etnico-nazionale, l'attività politica svolta nel paese di origine, le ragioni della fuga; ma l'attenzione rivolta anche ad aspetti biografici che a prima vista potrebbero sembrare estranei a questo focus contribuiscono al contrario a inquadrare al meglio la storia di persecuzione, a circostanziarla, a darle solidità. Sono elementi di cui raramente vi è traccia nei verbali di audizione, ma che qualsiasi sociologo o antropologo non faticherebbe a riconoscere come parte integrante a pieno titolo dell'intervista. Procedendo con una traccia di rilevazione (o elenco tematico) si tengono fermi dei punti di riferimento relativi alle esigenze conoscitive; la flessibilità nel condurre i colloqui consente d'altro canto di lasciare libero l'intervistato di evidenziare punti che non sarebbero emersi nel corso di una intervista strutturata, con domande standardizzate e poco attente a particolari sconosciuti all'intervistatore perché estranei al proprio universo culturale di riferimento. Fondamentale è infatti per questo strumento di indagine "raccogliere il flusso di informazioni di ciascun intervistato e, inoltre, di cogliere aspetti non necessariamente previsti nello schema (rilevanza della *serendipity*), ma che siano comunque significativi rispetto agli obiettivi cognitivi della ricerca"²⁰.

²⁰ Giovanna Gianturco, Intervista in profondità, in Renato Cavallaro, Lexikòn. Lessico per l'analisi qualitativa nella ricerca sociale, Edizioni CieRre, Roma, 2006. Per approfondire si veda anche il fondamentale – per un approccio qualitativo – testo di Franco Ferrarotti, Storia e storie di vita, Laterza, Roma-Bari, 1997 e il più recente volume a cura di Massimo Pistacchi Vive voci. L'intervista come fonte di documentazione, Donzelli editore, Roma, 2010, che ospita fra l'altro interventi di Maria I. Macioti, F. Ferrarotti, Alessandro Portelli.

Questi colloqui possono essere definiti anche come “interviste focalizzate”: esse consentono di raccogliere informazioni che evidenziano alcuni aspetti della realtà indagata. L'intervistatore, in questo caso l'operatore legale con competenze specifiche sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e con esperienza nella conduzione di colloqui faccia a faccia, “dopo aver elaborato lo schema di un'intervista, convoglierà e adatterà le domande su temi fissati in precedenza e solleciterà l'intervistato ad esprimersi liberamente in tutte le domande formulate in forma aperta²¹”.

Non sempre è possibile procedere con la raccolta della storia prima dell'audizione: a volte le persone si presentano allo sportello solo dopo aver già ricevuto un diniego al fine di cercare un avvocato per presentare ricorso al tribunale: in questi casi è stato esaminato il verbale dell'audizione e si è poi approfondita la storia del richiedente.

Si è successivamente proceduto con l'*analisi tematica*²² dei materiali, mettendo a confronto verbali di audizione presso la Commissione Territoriale, storie, eventuali testi dei ricorsi presentati dagli avvocati²³, enucleando alcuni temi più frequenti e significativi in base alla rilevanza di tali elementi alla luce della definizione di protezione e in base alla pregressa esperienza di raccolta delle storie dei richiedenti asilo. Si è stilata una lista di parole-chiave che hanno ordinato per ragione principale alla base della richiesta di protezione i materiali orali successivamente trascritti, che si riporta di seguito:

- **GUERRA**
- **POLITICA** (mandato di arresto, minacce, in generale pericolo dovuto alla non democraticità del paese di provenienza)
- **RELIGIONE**
- **TRATTA**
- **TORTURA**
- **ETNIA**
- **SALUTE** (gravidanza, handicap, etc.)
- **SERVIZIO MILITARE** (renitenti alla leva, disertori, maltrattamenti e minacce durante il servizio militare, etc.)
- **ORIENTAMENTO SESSUALE**
- **GENERE** (donne in paesi in cui subiscono restrizioni della libertà personale, matrimoni forzati, mutilazioni, violenze, etc.)

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, il verbale dell'audizione che il richiedente asilo sostiene dinanzi alla Commissione riporta (o dovrebbe riportare) in maniera dettagliata le domande che i membri rivolgono al richiedente asilo con l'ausilio di un interprete, e le risposte che quest'ultimo rende alla commissione. Non sono ammesse sintesi anche al fine di consentire il diritto a proporre ricorso avverso una decisione negativa. Come è stato possibile riscontrare, tuttavia, questo ancora succede. In alcuni casi il richiedente asilo dopo l'audizione ha espresso la volontà di condividere il contenuto del verbale con gli operatori che lo hanno supportato nel percorso preparatorio, aggiungendo particolari e commentando quanto accaduto nel corso dell'audizione: questo ha consentito di riscontrare gravi scostamenti fra quanto riferito in Commissione e quanto riportato nel verbale.

Dopo il periodo di attesa che intercorre fra il momento della decisione e il momento in cui questa viene comunicata ufficialmente al richiedente, quest'ultimo si ripresenta

²¹ Laura Nardi, Intervista focalizzata, in Renato Cavallaro, op. cit.

²² Giovanna Gianturco, L'intervista qualitativa. Dal discorso al testo scritto, Guerini, Milano, 2005, pp. 127-129.

²³ Oltre a casi seguiti dall'associazione Senzaconfine, sono state interpellate altre associazioni che forniscono orientamento e supporto a richiedenti asilo, nonché a studi legali conosciuti per la loro vasta esperienza in merito. Per quanto riguarda i casi esaminati in questo lavoro, ci si è concentrati sugli anni più recenti, fra il 2008 e il 2012, anni in cui è in vigore la procedura introdotta con il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano.

frequentemente allo sportello, sia in caso di decisione negativa, con l'eventuale intenzione di proporre ricorso al Tribunale, sia in caso di decisione positiva, per commentarla e condividerla con gli operatori.

Ciò ha consentito di analizzare e mettere a confronto in senso comparativo le storie da loro raccontate e quanto emerge dai verbali e dai ricorsi, fornendo il materiale di campo a questa ricerca. I colloqui, qui necessariamente presentati in forma di testo, sono stati dipanati e scomposti alla luce del concetto di protezione internazionale, senza peraltro voler espungere dall'interpretazione i vari livelli di significato sottesi alla narrazione.

I casi qui esaminati non sono che un campione a nostro parere interessante di come vengono condotti i colloqui (o almeno di quanto traspare dai verbali di audizione opportunamente analizzati) presso la Commissione Territoriale esaminata. Sarebbe opportuno estendere questo tipo di indagine qualitativa in profondità ad altre Commissioni Territoriali oltre a quella di Roma, al fine di comprendere come nella prassi, queste ultime possano agire in maniera indipendente, vista la mancanza di linee-guida generali che uniformino le procedure, così come dimostrato dai pochi dati relativi agli esiti delle domande di protezione analizzati nel secondo paragrafo del presente lavoro.

Per facilitare l'inquadramento dei casi raccolti, li si è suddivisi per macro-temi individuati attraverso le parole-chiave; in alcuni casi è però impossibile distinguere chiaramente un unico tema prevalente sottostante a una storia, dal momento che l'effettiva situazione del richiedente e del suo paese può combinare più elementi. In tal caso si sono assegnate più parole-chiave in ordine decrescente di importanza secondo i criteri di analisi condivisi dal gruppo di lavoro.

I casi analizzati sono stati ordinati secondo le seguenti macro-aree: politica; etnia; religione; guerra; tratta. I temi della tortura, del genere, della salute, del servizio militare sono presenti trasversalmente in più di un caso qui riportato, e costituiscono degli elementi compresenti a quello principale individuato dal gruppo di lavoro. I temi sono da comprendere nel quadro delle motivazioni che consentono il rilascio di una protezione.

Politica

R.G., curdo (Turchia), 26 anni, uomo*

L'audizione si è svolta nel corso del 2011 presso la CT di Roma; la risposta è stata un diniego, il richiedente ha fatto ricorso innanzi al tribunale e ha ottenuto l'asilo politico.

■ Parole-chiave: **politica; servizio militare (renitenza alla leva)**

Il richiedente aveva presentato i seguenti documenti:

- condanna per renitenza alla leva;
- diniego di permesso durante il servizio militare;
- mandato di cattura;
- certificato medico delle torture subite rilasciato da una associazione di volontariato di Roma.

Storia

“Venni **espulso dalla scuola** da parte del direttore [nel 2004, dunque a 18 anni], per aver partecipato ad alcune manifestazioni...quando mi arrivò la lettera di chiamata al servizio militare, che io non volevo fare, tentai di fuggire a Smirne ma fui catturato ad un posto di controllo stradale. Mi portarono in **custodia cautelare**.

Dopo alcuni mesi andai a fare il servizio militare (era il 2006).

Quando andavo a portare al pascolo gli animali li conducevo sugli altopiani, ed all'uscita dal villaggio c'erano 'guardiani di villaggio' e soldati, io portavo con me del pane e del cibo, loro quando mi vedevano dicevano: 'Tu aiuti i guerriglieri', e prendevano e buttavano a terra il mio pane e **mi maltrattavano in continuazione e mi picchiavano ripetutamente**.

Il figlio di mio zio era iscritto al partito kurdo DTP (Partito della Società Democratica) a partire circa dal 2006; mentre ero assieme a lui fummo portati in **custodia cautelare e trattenuti due giorni**, e ci rinfacciarono che lui aveva la tessera del partito e che ne distribuiva i giornali al villaggio.

Una sera (era il 2009), mentre rincasavo con gli animali, i gendarmi mi presero e portarono in **custodia cautelare**, mi trattennero **due giorni**, **mi accusarono di portare cibo e scarpe ai guerriglieri**, **mi picchiarono mi colpirono con un manganello alla schiena**, io caddi e **battei violentemente il ginocchio sul pavimento**; ancora oggi sono visibili le tracce che porto su quel ginocchio, che dovetti poi fasciare e curare per diversi giorni.

Un'altra volta del 2010 partecipai ad un **corteo**, ci furono alcuni scontri con la polizia, ci lanciarono gas al peperoncino, anch'io gettavo pietre contro la polizia, nel tafferuglio caddi (anche sotto l'effetto dei gas), **fui catturato** e trascinato fino ai veicoli della polizia e portato in cella. Ci rimasi **due giorni**, mi interrogarono, **mi minacciarono ... mi presero a calci**, ed in particolare **fui colpito alla testa da una manganellata, ne uscì il sangue e la testa si gonfiò**.

Sempre nel **2010**, mentre partecipavo ad una **manifestazione**, ... i poliziotti ci picchiavano con manganelli e calci; ...cercai di scappare **fui catturato e portato in custodia cautelare**, dove fui trattenuto **due giorni**; **mi picchiarono molto**, anche perché verificarono subito i miei 'precedenti'; mi dissero chiaramente che se mi avessero preso un'altra volta sarei stato imprigionato a lungo.

Il 25 settembre 2010 il capo dei 'guardiani di villaggio' mi disse che aveva constatato che nessun membro della nostra famiglia faceva parte dei '**guardiani di villaggio**', e che perciò io **avrei dovuto andare ad arruolarmi in tale milizia**. Io rifiutai, perché i 'guardiani di villaggio' combattono contro il mio popolo. Al mio rifiuto mi vennero dati 5 giorni di tempo per decidere, così io decisi di scappare.

* Tutti i dati sensibili relativi ai richiedenti asilo sono stati modificati e/o omessi per tutelarne la privacy.

Condanna per renitenza alla leva:

R.G. era stato convocato alla visita medica per la chiamata alla leva, e non si era presentato, ha tentato di fuggire a Smirne ma fermato e portato in caserma viene minacciato e sottoposto a forti pressioni affinché si arruoli.

Sotto minaccia è costretto a recarsi ai controlli e svolge l'intero servizio militare previsto.

La sua renitenza alla leva obbligatoria diviene però oggetto di un processo aperto nei suoi confronti, in quanto denunciato ai sensi dell'art. 316 e 318 del codice penale per aver precedentemente espresso un rifiuto.

L'art. 316 punisce con una pena da sei mesi a 2 anni coloro che propagandano in tal senso o incitano chiunque a non servire la patria.

Viene condannato alla pena pecuniaria aggravata di 1.155.700.000 lire turche²⁴ (circa 500.000 euro) che è una sanzione sproporzionata rispetto alla violazione commessa.

La Turchia non riconosce il diritto all'obiezione di coscienza. La CEDU²⁵ ha emesso una condanna nei confronti del governo turco, risalente al 2006, volta a risarcire i danni arrecati a un obiettore di coscienza, imponendo al governo di allinearsi alla legislazione del Consiglio d'Europa in merito.

Sintesi di quanto scritto nel mandato di cattura:

Mandato di cattura per persona sospetta e indiziata

Reato: Sostegno ed ospitalità al PKK²⁶, organizzazione terroristica fuorilegge operante contro l'integrità dello Stato indivisibile.

Si ordina la cattura della persona sospetta sopra descritta.

Certificato medico che riporta eventuali segni di tortura:

Il soggetto presenta cicatrice lineare attaccatura capelli...cicatrice ginocchio...

queste cicatrici corrispondono verosimilmente con i traumi inferti come narrato nella storia da lui riferita.

Esame analitico del Verbale della Commissione

Premessa sulla lingua: l'interprete era in grado di parlare sia la lingua curda "kurmanci", sia la lingua turca. R.G. è curdo e parla curdo "zazaki", che è assai diverso dal "kurmanci" trattandosi di due dialetti parlati in differenti regioni curde, ma ha anche un'ottima padronanza della lingua turca. A causa delle incomprensioni enormi che sarebbero nate da un tentativo di dialogo tra un parlante "kurmanci" ed un parlante "zazaki", R.G., alla domanda "In che lingua desidera svolgere l'audizione?", ha preferito il turco, rispondendo: "In turco. Parlo anche il curdo zazaki". E' stato invece deciso di svolgere l'audizione con domande sia in turco sia "nel dialetto del richiedente", anche se poi, alla conclusione del verbale, si legge che la lingua usata è stata il turco.

Le date dell'arrivo a Roma sono errate.

Gli viene attribuita l'affermazione: "non ho mai partecipato a nessuna manifestazione del B.T.P. [potrebbe essere un mero errore di trascrizione, la sigla è B.D.P., *Baris ve Demokrasi Partisi, Partito della Pace e della Democrazia*, n.d.c.]", affermazione che egli sostiene di non aver affatto proferito, e che dice essere del tutto contraria alla verità, in quanto egli partecipava alle manifestazioni: durante la Commissione egli ha dichiarato che non partecipava sovente, a causa della distanza del suo villaggio dal centro urbano, ma non di non aver mai partecipato, come è emerso una volta riletto il verbale insieme a chi aveva raccolto la sua storia prima dell'audizione in Commissione.

²⁴ L'alternativa alla pena di breve periodo di incarcerazione prevista dalle norme generali delle Leggi del 10 maggio 2008 numero 5329 e numero 5237.

²⁵ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

²⁶ Partîya Karkerên Kurdistan, Partito dei Lavoratori del Kurdistan, fondato nel 1978 da Abdullah Öcalan.

Gli viene attribuita l'affermazione: “all’età di 18 anni ho smesso di studiare”. Egli sostiene di non aver mai detto una frase simile: egli ha detto: “*okuldan atildim*”, che in turco significa: “sono stato espulso dalla scuola”, e avrebbe cominciato a spiegare le circostanze (di natura politica) della sua espulsione, se non fosse stato subito incalzato dalla domanda successiva; probabilmente l’espulsione dalla scuola, decisa come atto repressivo per la partecipazione alle manifestazioni, è stata interpretata come un abbandono volontario degli studi.

Inoltre tutto il passaggio sul servizio militare è discordante da quanto egli afferma di aver effettivamente dichiarato.

Nella risposta alla domanda su quali pensava fossero le possibili conseguenze di un rifiuto della proposta di collaborazione ricevuta (diventare ‘guardiano di villaggio’²⁷), vengono solo menzionati ‘carcere’ e ‘minacce’, ma lui sostiene di aver parlato anche di ‘tortura’.

Ecco qui, testualmente, quanto egli ricorda di aver detto:

“Quando andavo a portare al pascolo gli animali li conducevo sugli altopiani, ed all’uscita dal villaggio c’erano ‘guardiani di villaggio’ e soldati, venivano perché eravamo nelle vicinanze della caserma militare di A., io portavo con me del pane e del cibo, loro quando mi vedevano dicevano: ‘Tu aiuti i guerriglieri’, e prendevano e buttavano a terra il mio pane e mi maltrattavano in continuazione e mi picchiavano ripetutamente”.

E’ possibile constatare, accanto all’omissione di particolari non rilevanti, come la vicinanza della caserma, anche l’omissione di particolari assai più rilevanti, come le percosse, e soprattutto il fatto che gli sia stata attribuita una affermazione, cioè quella di non aver mai subito molestie da parte dei militari (ma solo da parte dei ‘guardiani di villaggio’) che egli assicura di non aver mai detto.

Va aggiunto soprattutto il fatto che egli ha taciuto su molti eventi e circostanze assai gravi, perché disorientato. Ha riferito come si sentisse messo sotto pressione dall’incalzare delle domande, e, man mano che gli venivano in mente le cose con cui proseguire, il discorso veniva dirottato su altri temi, e lui stesso si attendeva che altre successive domande gli avrebbero dato modo di sviluppare le parti non ancora esposte, o di poterle approfondire nella restante parte del colloquio. La sua storia contiene la descrizione di tre gravi episodi di violenza e tortura da lui subiti durante diversi momenti di ‘custodia cautelare’, e in due di essi egli ha riportato lesioni di cui reca ancora le tracce evidenti (in Commissione ha prodotto un certificato medico che le evidenzia).

In sintesi:

una parte rilevante di quanto scritto nel Verbale della Commissione non corrisponde affatto a quanto R.G. sostiene di aver realmente detto durante la seduta in questione;

una parte assai consistente ed assai importante degli eventi vissuti da R.G. non è stata affatto riferita alla Commissione;

in stretta connessione con entrambe queste due circostanze, nessun cenno è stato fatto alle tracce ancora presenti sul suo corpo delle lesioni subite.

Analisi delle motivazioni del diniego:

“I collaboratori dei militari turchi gli avevano richiesto di offrire la propria disponibilità a collaborare con loro, dandogli cinque giorni di tempo per dare una risposta ma lo stesso richiedente, *senza attendere il termine fissato*, dopo tre giorni si era allontanato dal proprio villaggio.”

²⁷ Il sistema dei “guardiani di villaggio” (*koruculuk* in turco) è stato istituito nel 1985; prevede il reclutamento di curdi nei villaggi, il loro addestramento e la fornitura di armi da parte della gendarmeria in funzione di controllo e di supporto alle attività dello stato. I guardiani di villaggio vengono pagati ma spesso sono reclutati con la forza e le minacce, e sono obbligati a svolgere tale compito; operano normalmente a fianco della Gendarmeria o delle forze armate regolari, mettendo a disposizione la conoscenza del territorio per far loro da guida e la padronanza della lingua per facilitare l’acquisizione di informazioni.

Commento: non dovrebbe sembrare così strano che il richiedente non abbia atteso il termine fissato; è attendibile che non abbia voluto rischiare di essere picchiato o torturato in seguito a un rifiuto o di essere controllato in seguito a una risposta affermativa, per poi eventualmente abbandonare il paese e chiedere protezione quando gli atti di persecuzione subiti fossero risultati sufficientemente gravi per natura e frequenza.

“Il richiedente non ha subito nel proprio Paese atti di persecuzione sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, limitandosi a rappresentare il proprio timore a seguito degli insulti subiti dai collaboratori dei militari turchi e della loro proposta di collaborare, senza mai subire dagli stessi, né dai militari turchi violenze fisiche o psicologiche...risulta pertanto soggettivo il timore...”

Commento: l'affermazione che non abbia mai subito violenze fisiche o psicologiche potrebbe essere dovuta all'omissione di alcune cose dette in Commissione da parte dell'interprete ma il fatto di essere ripetutamente maltrattato e insultato configura di per sé una violenza psicologica.

Il fatto di essere minacciato e costretto a diventare una “spia” contro il suo popolo, il popolo curdo, configura una persecuzione a causa dell'appartenenza a uno specifico gruppo etnico oggetto di discriminazione.

La condanna per renitenza alla leva in un Paese che non riconosce l'obiezione di coscienza e in cui un curdo rischia di essere costretto a imbracciare le armi per combattere contro il suo popolo configura una lesione della libertà di espressione e della libertà personale oltre che una persecuzione in quanto membro di uno specifico gruppo etnico.

Il ricorso giurisdizionale ha in questo caso dato ragione al richiedente. Vediamo perché.

Sentenza del Tribunale:

“l'intera vicenda narrata appare credibile e dettagliatamente riferita...non solo non sussistono contraddizioni nella ricostruzione degli eventi, ma le circostanze esposte appaiono rafforzate dai vari riscontri istruttori...”

Commento: le riferite circostanze che hanno indotto alla fuga il ricorrente possono attualmente configurare, nel contesto socio – politico di provenienza, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

“È innegabile come abbia subito gravi persecuzioni, tra le quali le numerose violenze subite durante gli arresti, il diniego di permessi durante il servizio militare a causa dell'appartenenza all'etnia curda, la condanna ad una elevata e sproporzionata pena pecuniaria per la mancata presentazione al servizio militare (servizio militare che avrebbe potuto determinare l'obbligo di contrastare l'etnia di appartenenza in un paese ove peraltro la legge non consente l'esercizio dell'obiezione di coscienza), i frequenti controlli lungo le strade da parte dei guardiani di villaggio con l'accusa di essere un fiancheggiatore dei guerriglieri, spesso sfociati in arresti per “partecipazione a manifestazioni non autorizzate” ovvero per “propaganda ad organizzazioni terroristiche” (con i conseguenti rilasci su cauzione) e infine la sostanziale imposizione dell'obbligo di far parte dei “guardiani di villaggio” ossia di persone di etnia curda che collaborano con il governo turco ed incaricate, affiancando i soldati e le forze dell'ordine turche, di individuare e consegnare alla giustizia i guerriglieri. La persecuzione ha dunque avuto natura ideologica e risulta svolta essenzialmente per motivi di razza (in riferimento all'etnia curda), peraltro proprio nella zona di B., nel Kurdistan turco, ove risultano maggiormente aspri i conflitti etnici...”

Indubbia è l'attualità del pericolo per il ricorrente, avuto riguardo al perdurare delle ragioni di conflitto e di contrasto interetnico nel suo paese di origine (soprattutto alla luce del mandato di cattura spiccato nei suoi confronti da parte della Procura della Repubblica di B. per il reato di sostegno ed ospitalità a membri del PKK, “organizzazione terroristica operante contro l'integrità dello Stato indivisibile”).

S.B. (Costa D'Avorio), 28 anni, uomo

L'audizione si è svolta innanzi alla CT di Roma, che ha deciso per un diniego con la raccomandazione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

■ Parole chiave: **Politica, guerra**

Storia:

Mi chiamo S.B. e sono nato a Abidjan in Costa d'Avorio nel 1984. Sono di religione cristiana. Mio padre apparteneva all'etnia Baule, di cui io stesso faccio parte; non l'ho mai conosciuto perché è morto in un incidente stradale nel [...]. Mia madre era di etnia Mbato.

Ho potuto studiare solo tre anni perché mia madre non aveva le disponibilità economiche per pagarmi gli studi, perciò ho iniziato ad aiutarla al mercato, dove vendeva prodotti alimentari. Nel 2004 ho iniziato a fare un apprendistato presso un meccanico, che mi aveva proposto di insegnarmi il mestiere dietro pagamento di 150.00 franchi. Dopo due anni sono stato licenziato e ho iniziato a fare vari lavoretti per diversi committenti.

Nel [...] del 2010 un mio caro amico, con il quale avevo in precedenza lavorato, mi ha offerto un lavoro come giardiniere per M.C. Egli, al termine del lavoro, si è molto complimentato con me, tanto che dopo due mesi mi ha proposto un altro lavoro. Quando l'ho rincontrato, M.C. mi ha spiegato che lui era il segretario generale del partito RDR "Rassemblement des Republicains", il cui leader era Alassane Ouattara. Ci hanno consegnato del materiale per la campagna elettorale, che avremmo dovuto distribuire dietro pagamento di 2.000 franchi. Da lì a breve io e alcuni miei amici abbiamo iniziato a partecipare alle riunioni del partito e dal 15 ottobre 2010 è iniziata la campagna elettorale.

L'8 dicembre 2010 Alassane Ouattara è stato annunciato come vincente, ma Laurent Gbabo, presidente uscente, non ha accettato il risultato elettorale e ha dato ordine ai militari di reprimere ogni opposizione.

Il [...] 2010 stavo andando a riscuotere i soldi del lavoro che avevo fatto in campagna elettorale; sulla mia macchina sventolava una bandiera del partito. Durante il tragitto, mi sono trovato coinvolto in uno scontro tra i militari e noi militanti dell'RDR. Quel giorno sono state uccise otto persone. Mentre tentavo di scappare dagli scontri, i militari mi hanno preso e picchiato. Mi sono risvegliato all'ospedale Ce Cocody, dove sono rimasto per una settimana.

La notte del [...] 2011 ho sentito che qualcuno stava forzando la porta di casa mia; avevo paura e sono fuggito dalla finestra. Quando sono tornato la casa era distrutta ma non era stato rubato niente. Allora ho deciso di rifugiarmi a casa di mia madre.

Il [...] 2011, alcuni uomini sono tornati a casa mia e l'hanno incendiata.

Il [...] 2011 mia madre è uscita come tutte le mattine per andare al mercato. Quel giorno è stata uccisa durante una sparatoria nei pressi del luogo di lavoro.

Ho deciso allora di fuggire; la situazione in Costa d'Avorio era diventata troppo pericolosa. Sono fuggito ad aprile con alcune persone; abbiamo attraversato la foresta di Abidjan dove abbiamo incontrato i militari delle Nazioni Unite, che ci hanno portato in un campo allestito nei pressi del quartiere di Cocody. Mi hanno allora dato un documento con cui potevo viaggiare e mi hanno portato all'aeroporto di Abidjan. Mi sono imbarcato con turisti europei rimasti bloccati in Costa d'Avorio. Il [...] 2012 sono arrivato a Parigi; da lì sono arrivato a Roma, grazie all'aiuto di un uomo che avevo conosciuto nel campo e che aveva viaggiato con me.

Sono arrivato a Roma a maggio e ho presentato domanda di asilo politico.

Decisione della Commissione

Al richiedente non è stata riconosciuta la protezione internazionale, ma la Commissione ha trasmesso gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari "considerata l'attuale situazione di incertezza che caratterizza la zona di provenienza del richiedente, nonché la vulnerabilità psicologica dello stesso".

L'esito negativo della richiesta è motivato considerando "alcuni dubbi di credibilità e di veridicità relativamente alla ricostruzione contraddittoria dei mesi antecedenti all'espatrio del richiedente [...]; altri dubbi; inoltre, riguardano le modalità del suo espatrio e il periodo della sua effettiva adesione al partito R.D.R."

Commento: L'audizione si apre con la consueta domanda "In che lingua desidera sostenere questo colloquio?", alla quale il richiedente risponde di volerlo sostenere in lingua francese; lingua veicolare nel suo paese, che però ha studiato solo tre anni, quindi è più che fondato dubitare che in questa lingua il richiedente sia riuscito a dare una versione fluida e coerente della sua vicenda.

La seconda domanda, anch'essa divenuta ormai molto frequente nella prassi della Commissione Territoriale di Roma, riguarda il numero dei membri della commissione presenti all'audizione; al richiedente viene chiesto se accetta di svolgere l'audizione alla presenza di un solo membro. La sua risposta è positiva: come in altri casi, il richiedente si trova nella situazione di accettare oppure di vedere rimandare l'appuntamento tanto atteso in commissione proprio nel momento in cui ha la possibilità di raccontare la sua vicenda; sebbene sia previsto che comunque la decisione venga adottata collegialmente dalla commissione su proposta del membro che ha ascoltato il richiedente, conducendo l'intervista e dovendo al contempo verbalizzare c'è quantomeno il rischio da parte del membro della commissione di perdere la concentrazione e sottovalutare qualche passaggio dell'audizione.

Dal verbale:

Situazione nel paese d'origine.

Ho lasciato la mia casa che si trovava ad Abobo, che è un comune che sta vicino.....ad Adjame, Adjana, Cocody che sono altri comuni che stanno vicino ad Abidjan, io sono nato là e ci vivevo con la mia famiglia che era composta da mia madre (mio padre non l'ho mai conosciuto) e vivevo solo con lei.

Dal2006 vivevo da solo, stavamo sempre ad Abobo, ma mia madre stava nel quartiere [...] e io invece stavo a [...] che è un quartiere.

Perché vivevate separati?

Io ero grande e non potevo vivere con lei

Perché no?

[...]"

A questo punto la commissione focalizza la sua attenzione sui motivi per cui il richiedente avesse deciso di andare a vivere da solo: sono ben undici domande sulla sua casa e sul motivo per cui non viveva con la madre. Successivamente viene chiesto l'itinerario del viaggio e la modalità di fuga dalla Costa d'Avorio, per arrivare alla situazione del paese.

Ma nell'aprile-maggio che aria tirava ad Abobo?

Grave.

Dica...

Stavano uccidendo la gente.

Chi?

I militari del FSD uccidevano la gente.

La sua però è una vicenda particolare...mi pare di aver capito che è stato aggredito violentemente dal suo padrone di casa, mi spiega cosa è accaduto?

Commento: il richiedente parla molto senza arrivare alla questione, viene invitato ad essere più chiaro e ad andare al punto. Il cambio di argomento, dalla scontro tra Ouattara e Gbagbo al motivo per cui era stato aggredito dal suo proprietario di casa, confonde il richiedente, che infatti non riesce a rispondere. Inoltre solo sei domande sono poste al richiedente riguardo la situazione del paese nel momento in cui è fuggito; se consideriamo le undici che, invece, gli erano state poste riguardo il motivo per cui viveva da solo.

La parte centrale dell'intervista è molto confusa; le domande incalzano e il richiedente è in palese difficoltà, non riesce a rispondere e scoppia a piangere:

Quando ha lasciato casa di sua madre?

A maggio, ad aprile....

Vuole rispondere in maniera chiara?

Ad aprile.

Il [...] danno fuoco alla casa di [...], lei va da sua madre a [...], ci sta qualche giorno sempre ad aprile e poi cosa fa?

Ci stavano i massacri....

Lei cosa ha fatto quando è andato via da sua madre?

.....ero nascosto.....

Dove?

Da mia madre

Quando ha lasciato sua madre definitivamente?

[...]"

In questa situazione, è molto difficile che il ragazzo sia nella situazione di affermare con tranquillità che ha visto sua madre morta, per un proiettile sparato durante scontri tra i militari e i militanti dell'RDR.

E se torna da sua madre, ora cosa rischia?

Non ho più una madre attualmente

Cosa intende?

Il [...] 2011 è stato attaccato il mercato, mia madre era là ed è morta.

Lei ha visto il corpo di sua madre?

Sì era stata sparata sul petto

Cosa ha fatto?

Ho chiesto soccorso e l'ambulanza l'ha portata in ospedale ma è arrivata in ritardo ed è morta mentre arrivava in ospedale [piange].

Siamo alla fine dell'audizione, quando la commissione rivolge direttamente la domanda.

Vorrei mi dicesse bene quale è stata la sua attività politica per l'RDR?

In conclusione, dal raffronto tra la storia del richiedente e il verbale di quanto dichiarato in Commissione, si rilevano delle differenze sostanziali.

E' evidente che durante l'audizione il richiedente è confuso, non riesce a raccontare fluidamente la sua vicenda, né tanto meno riesce a focalizzarsi sui punti chiave della stessa. La storia raccolta, invece, è fluida, lineare e presenta tutte le caratteristiche di una storia da prendere in considerazione per riconoscere al richiedente una protezione da rifugiato politico. Sembra essere uno di quei casi in cui oltre al tipo di domanda e al modo di porla, sia molto importante l'atteggiamento di chi conduce l'audizione; se di per se stesso il *setting* dell'intervista è già squilibrato e asimmetrico relativamente ai rapporti di potere, è ancor più evidente che un approccio da parte della commissione volto a accertare che il richiedente non cada in contraddizione o non risponda a domande "di controllo", accompagnato da un certo fastidio che traspare perfino dalle domande riportate nel verbale non aiuta la persona già sottoposta allo stress dell'audizione a ricostruire le vicende traumatiche che ha vissuto e che faticano così a risultare credibili.

G.M. (Togo) 42 anni, donna

L'audizione si è svolta presso la CT di Roma nel corso del 2012; la Commissione ha deciso per un diniego, impugnato innanzi al Tribunale di Roma, di cui non è ancora noto l'esito.

■ Parole chiave: **politica**

Storia:

la Sig.ra G.M. racconta di aver lasciato il suo paese, il Togo, nel [...] 2010 a causa della morte del marito, avvenuta nel [...] 2010 e a causa di persecuzioni politiche da lei stessa subite in quanto membro del partito politico dell'opposizione, l'OBUTS (Organisation pour Batir l'Union un Togo Solidaire) dal [...] (in sede di audizione la Sig. ha mostrato anche la tessera di iscrizione). Riguardo al marito, la ricorrente dichiara che egli era militare ma che era in forte contrapposizione con le idee governative, fino al punto di militare di nascosto con l'OBUTS. Di questo la donna non è stata informata in prima persona dal marito, ma a seguito della morte ne venne a conoscenza dal fratello di questi. Dopo quattro giorni dalla sua scomparsa, la richiedente ritrovava il corpo del marito che riportava diverse ferite alla testa; riferisce che le veniva impedito di celebrare il funerale.

A causa della sua militanza nell'OBUTS invece la Signora G.M. veniva detenuta per cinque giorni insieme ad altre donne in una caserma a seguito di una manifestazione tenutasi ad [...] 2010; i membri dell'OBUTS tenevano riunioni o manifestazioni ogni mercoledì e sabato. Il [...] 2010 durante la messa commemorativa dei defunti la polizia faceva irruzione arrestando i partecipanti, tra questi anche G.M., che ha raccontato delle pessime condizioni in cui lei e le altre detenute venivano tenute; inoltre l'ultimo giorno di detenzione veniva spostata in un'altra cella e violentata. Dopo le violenze, veniva rilasciata e ricondotta vicino alla sua abitazione, dove si faceva curare dalla famiglia.

Dopo questo episodio, la donna provava a riprendere una vita normale, lavorando come commerciante.

Verso la fine di [...] 2010, la richiedente ascoltava alla radio una pubblicità di una associazione di tutela dei diritti umani; decideva pertanto di chiamare e di raccontare quanto accaduto a lei e al marito. Dopo questa intervista, partiva per la Francia per partecipare ad una fiera e poi in Svizzera per lavoro. Giunta in Svizzera, la donna telefonando alla sua famiglia veniva informata che la polizia aveva perquisito la sua abitazione e non avendola trovata, aveva arrestato suo figlio. Tramite amici del marito, la richiedente veniva a sapere che questi avevano aiutato a scappare il figlio, senza però che le venisse detto dove questo si trovava.

Decisione della Commissione

La Commissione Territoriale di Roma ha deciso per un diniego, motivando la sua decisione affermando che in sede di audizione sono emersi dubbi sulla credibilità e sulla veridicità di quanto dichiarato dalla richiedente perché quest'ultima:

- non ha circostanziato la sua attività politica a sufficienza;
- non è stata capace di specificare il grado militare del marito;
- è stata confusa rispetto a date e particolari, soprattutto relativamente alla vicenda dell'intervista rilasciata all'associazione di tutela dei diritti umani;
- non è stata credibile in merito ai motivi che l'hanno spinta a recarsi in Svizzera dopo così poco tempo trascorso dalla morte del marito e relativamente alla vicenda da lei riferita in merito alla violenza sessuale subita.

Dal verbale di audizione sembra emergere un problema di comprensione linguistica tra l'interprete e la richiedente; cosa possibile dato che la lingua scelta per la conduzione dell'intervista non è la lingua madre, bensì il francese.

Inoltre, la Commissione sembra non collocare la vicenda della richiedente nel contesto sociale del Togo, elemento questo (la conoscenza del paese di provenienza dei richiedenti asilo) molto importante per una valutazione complessiva. Il Togo infatti è un Paese noto per la sua instabilità politica e per un regime di repressione a danno degli oppositori.

Protezione sussidiaria

Quanto dichiarato da G.M. a nostro parere configura una condizione che ricade nella definizione di protezione sussidiaria.

Riguardo alla vicenda personale della richiedente appare evidente come i fatti narrati dalla stessa e posti come motivazione per la fuga, ossia l'uccisione del marito, la sua detenzione e le violenze subite, la perquisizione della sua abitazione a seguito della sua intervista, rientrino nella fattispecie degli atti di persecuzione come definiti dall'art. 7 del D.Lgs 251/07.

La Commissione ha motivato il diniego con la non credibilità e la scarsa precisione del racconto della richiedente. In merito, occorre ricordare come anche in sede giurisprudenziale si sia giunti a stabilire che non corre in capo al richiedente asilo l'onere della prova, stabilendo che se il racconto del richiedente non è in contraddizione con la situazione politica del suo Paese, le dichiarazioni sono da considerarsi credibili. La giurisprudenza sopra citata inoltre trova conferma nel documento redatto dall'UNHCR "Intervistare i Richiedenti Asilo", documento in cui vengono descritte le prassi di conduzione delle interviste e rivolto alle Commissioni, in cui si afferma che omissioni ed imprecisioni nei racconti dei richiedenti asilo non possono costituire di per sé motivazione per una decisione di diniego, in quanto è frequente che un richiedente asilo fuggito dal proprio paese possa confondersi in merito a date e circostanze vissute in una situazione di stress fisico e psicologico. Inoltre la signora G.M. è stata ben precisa nel contestualizzare la situazione del suo paese, rispondendo in maniera esaustiva alle domande sui partiti politici, in particolare sul partito al governo e su quello all'opposizione.

Etnia

A.D., curdo (Turchia), 20 anni, uomo

L'audizione si è svolta innanzi alla CT di Roma, nel corso del 2011, alla presenza di un avvocato. La risposta è stata un diniego, cui il richiedente ha opposto ricorso giurisdizionale. Ha ottenuto l'asilo politico.

■ Parole-chiave: **etnia, guerra, tortura**

Dalla storia raccolta presso l'associazione:

Vengo dal villaggio di K. (150 famiglie circa), nel distretto di H., in provincia di S.

Frequentai tre anni di scuola elementare, ma venivamo picchiati se sorpresi a parlare curdo, così abbandonai la scuola quando avevo circa 10 anni.

Poi lavorai come pastore e contadino per una decina di anni.

I miei familiari erano simpatizzanti della causa curda.

Subivamo insistenti controlli da parte dei gendarmi, sia nel villaggio che sugli altipiani ove portavamo le greggi al pascolo.

Negli ultimi due anni, quando andavo agli altipiani dove portavo al pascolo le pecore, assai sovente ricevevo proposte volte a farmi diventare collaboratore dei gendarmi; "di te si fidano", mi dicevano, e più volte ogni mese venivo avvicinato da piccoli gruppi di gendarmi, che arrivavano sulla loro jeep, e mi rinnovavano insistentemente la loro proposta, senza peraltro mai condurmi in caserma, ma talvolta picchiandomi sul posto in reazione ai miei rifiuti; andai una volta in ospedale ma non mi hanno cucito perché un ospedale turco sapeva fin troppo bene da chi provenivano le mie ferite, e non volevano inimicarsi lo Stato.

Ecco l'elenco delle violenze che ho subito quella volta:

lesioni braccio sinistro e avambraccio: trascinato lungo il terreno

mano (tra polso e alluce): ustioni con sigarette

sotto il mignolo: effetto del trascinamento sul suolo.

braccio destro: trascinato lungo il suolo.

torace: calcio.

gamba sinistra: pietra gettata
ginocchio destro: trascinato lungo il suolo.

Nel [...] 2010 mi arrivò a casa la lettera di convocazione della visita medica per andare a fare il servizio militare, ma io ebbi paura e non andai.

Il [...] 2010 vennero i gendarmi a cercarmi mentre pascolavo capre e pecore, spararono al mio cane che stava abbaiano contro di loro, uccidendolo.

Parlammo in famiglia, e decidemmo che era meglio che io scappassi in Italia.

Dal verbale dell'audizione:

Orientamento politico

Non mi sono mai occupato di politica

Lei ha lasciato il suo paese per non svolgere il servizio militare o per altri motivi?

Anche per il servizio militare ma anche per altri problemi che ho avuto

perché non vuole svolgere il servizio militare?

I curdi li mandano sempre in zone pericolose per la guerra e quindi rimangono uccisi e le autorità dicono che o si sono uccisi da soli oppure sono caduti in guerra

La regola che i curdi vanno a svolgere il servizio militare in zone pericolose vale per tutti i curdi

Si lo fanno apposta, anche nel mio villaggio siccome ci sono molte persone che sostengono Öcalan le autorità turche inviano appositamente i giovani a fare il servizio militare in zone pericolose.

Quello che lei mi sta dicendo non trova riscontro in quanto risulta alla commissione, anzi risulta che molti curdi svolgono il servizio militare in destinazioni diverse dalle zone pericolose, mi vuole spiegare?

Volevo intendere che i giovani curdi sono la maggior parte che vengono inviati in zone pericolose.

Motivi per i quali ha lasciato il suo paese

Facevo il pastore nel mio villaggio e portavo gli animali in montagna, i soldati turchi mi fermavano mi insultavano e mi picchiavano (questo è successo varie volte circa 20 volte ma non mi portavano mai in caserma) chiedendomi perché stavo in montagna e io rispondevo che ero un pastore ed ero costretto a portare gli animali in montagna, una volta nel 2010 a settembre mentre stavo in montagna sono arrivati i soldati turchi che hanno cominciato a picchiarmi dicendomi che dovevo collaborare con loro, cioè dovevo fare la spia nel mio villaggio; siccome lì c'erano molte persone che sostenevano Öcalan, io non ho accettato di collaborare con loro e siccome dovevo anche fare il servizio militare ne ho parlato con mio padre il quale mi ha detto che se facevo il servizio militare sicuramente mi sarebbe successo qualcosa, allora si è rivolto a un trafficante per farmi venire in Italia.

Suo fratello che era vissuto 7 anni in Germania da quanto tempo stava nel suo villaggio?

Mio fratello ha vissuto solo 2 anni in Germania e da sette anni stava in Turchia.

Lei non mi ha detto che suo fratello aveva ottenuto lo status di rifugiato politico e che era vissuto 7 anni in Germania?

Un altro fratello più grande vive in Italia ed è arrivato insieme a me e non ha ancora presentato domanda d'asilo, lui ha un permesso di soggiorno per 3 mesi perché è stato in Germania per 7 anni dove ha presentato domanda d'asilo, poi è tornato in Turchia perché sua figlia era ammalata ed è ripartito con me per l'Italia.

Suo fratello ha presentato domanda di asilo in Germania?

Sì, la domanda gli è stata accolta e stavano per dargli il passaporto.

Come mai si trova in Italia se è stata accolta la sua domanda d'asilo?

Sta in Italia perché ha amici e conoscenze in Italia.

No a mio fratello la polizia tedesca aveva detto che stavano esaminando la sua domanda d'asilo ma lui siccome la figlia stava male è ritornato dopo 2 anni in Turchia

Questo è diverso da quello che mi aveva detto prima, comunque proseguiamo l'intervista. Mi vuole spiegare come mai suo fratello si è poi deciso a partire insieme a lei per venire in Italia?

Aveva amici in Italia che gli dicevano che in Italia si stava bene

La domanda era per quale motivo suo fratello ha deciso di lasciare la Turchia una seconda volta?

Anche lui ha avuto problemi politici

Quali problemi politici?

Non lo so perché lui viveva a G. dove lavorava.

Nella sua memoria allegata alla domanda d'asilo cosa intende dire quando dice o dovevo andare in montagna o dovevo scappare in Europa?

Intedevo dire che siccome i soldati turchi mi minacciavano e mi picchiavano o dovevo andare tra i guerriglieri in montagna o dovevo scappare in Europa.

Lei non è mai stato accompagnato in caserma?

No.

In che modo la picchiavano?

Con i calci, con i pugni, con la cinta che avevano.

Lei è mai stato in ospedale?

No.

Ritiene che in caso di rimpatrio potrebbe incontrare problemi?

Adesso chiedono a mio padre dove sono andato e chiedono informazioni sul mio conto, se ritorno mi arresteranno e non so quanto tempo mi terranno in carcere e poi mi manderanno a svolgere il servizio militare, non credo che facendo il servizio militare rimango in vita, anche perché sono scappato dal paese.

Commento: dopo avergli chiesto i motivi per cui ha lasciato il Paese la risposta non viene approfondita, la domanda è posta solo in quanto domanda di rito, obbligatoria, subito dopo cominciano le domande sul fratello che sta in Germania interrompendo il racconto forse con l'intenzione di dimostrare che il motivo per cui è scappato dalla Turchia è unicamente il non voler svolgere il servizio militare; dandosi che il fratello era già in Europa si intuisce che vogliono dimostrare che sarebbe un migrante economico.

Diniego:

RILEVATO che il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese nel [...] 2010 perché, quando svolgeva l'attività di pastore in zone montagnose, veniva continuamente identificato, maltrattato e picchiato dai soldati turchi che gli chiedevano i motivi per cui andava in montagna e, ultimamente, gli proponevano di fare la spia in favore delle autorità turche contro il popolo curdo;

RILEVATO che il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese anche per sottrarsi al servizio militare temendo di essere impiegato in zone pericolose della Turchia e quindi a rischio per la propria vita;

CONSIDERATO che il richiedente **a parte gli episodi di maltrattamenti subiti** mentre svolgeva l'attività di pastore, senza peraltro essere mai stato fermato o accompagnato in caserma, pone a sostegno del proprio timore di rientro nel paese d'origine la quasi certezza di essere avviato al servizio militare in zone pericolose, circostanza che non trova riscontro nelle ricerche effettuate da questa commissione dalle quali risulta che i criteri di reclutamento e di destinazione dei curdi sono diversi, in quanto non risulta che tutti i curdi vengano inviati a prestare servizio in zone di guerra;

RITENUTO che il richiedente non abbia subito né possa subire persecuzioni così come previste dall'art....;

RITENUTO che dal racconto non emergono circostanze tali da far ritenere che in caso di rimpatrio il richiedente sarebbe esposto al rischio di danno grave nel senso indicato...

CONSIDERATO ... che non emergono gravi motivi di carattere umanitario...

DECIDE

di non riconoscere la protezione internazionale.

Ricorso:**Dalla sentenza del Tribunale di Roma, anno 2012**

Ha dichiarato di provenire dalla Turchia dove faceva il pastore e di avere lasciato il proprio paese nel 2010; di essere stato continuamente identificato, maltrattato e picchiato dai soldati turchi che gli proponevano di fare la spia in favore delle autorità turche contro il popolo curdo e di temere in ogni caso di dover fare il servizio militare in zone pericolose della Turchia.

Le risultanze istruttorie consentono di ritenere fondata la domanda.

Il termine rifugiato si applicherà a colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino o in cui aveva residenza abituale e non può e per il timore di cui sopra, avvalersi della protezione del proprio paese.

L'attore ha provato la propria identità e il radicamento nel paese di provenienza nella materia ...la prova deve essere valutata con minore rigore, si ritiene che l'attore abbia fornito sufficienti elementi probatori a fondamento della propria domanda ... e poichè lo status di rifugiato deve essere riconosciuto a chi ha fondato timore di essere perseguitato nel proprio paese di origine con pericolo attuale di vita, e prevedibili effetti che sugli attori potrebbero ricadere nel caso di loro rientro nel paese di origine, attesa l'attuale situazione socio-politica, integrano i presupposti per il riconoscimento del diritto vantato.

Dalle varie informative del MAE pervenute a questo ufficio, dai rapporti di organizzazioni umanitarie, nonché da elementi presuntivi evincibili dalle informazioni presenti sul sito "Viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri e sulla enciclopedia informatica Wikipedia, facilmente consultabili e tali da costituire elementi valutativi assimilabili al fatto notorio, risulta infatti che pur avendo il governo adottato un approccio di maggiore apertura rispetto alle istanze della popolazione curda, tali aperture sono graduali e non sempre lineari. Esse incontrano infatti forti resistenze sul piano interno, da parte del partito nazionalista MHP e di quello repubblicano CHP oltre che da ampi settori delle forze armate e della magistratura. Inoltre tanto l'intreccio tra dimensione politica e militare, quanto il mancato raggiungimento di uno stabile punto di equilibrio tra contrasto al terrorismo e promozione socio-economica delle regioni curde, hanno condotto ad un alternarsi di aperture e arretramenti. Nonostante i progressi compiuti, rimangono criticità rilevate dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite che evidenziano la persistenza di casi di tortura nella fase di fermo di polizia e forti carenze sul fronte della diffusione della cultura dei diritti umani nelle varie articolazioni del sistema giudiziario e degli apparati di polizia.

In particolare nell'informativa del MAE, dell'aprile 2012, è dato leggere:

"L'ampiezza della definizione di terrorismo accolta dal sistema giudiziario turco ha implicazioni importanti anche sul fronte della libertà di espressione, come si evince dai molti giornalisti curdi (e/o di estrema sinistra) imputati di propaganda al terrorismo e dalla pressione di cui è oggetto la stampa curda... La definizione di terrorismo accolta al momento da Ankara ha ricadute significative anche sul piano della libertà di manifestazione... con un uso talvolta sproporzionato della forza, da parte delle forze di polizia, nei confronti dei membri di organizzazioni della società civile e difensori dei diritti umani che prendono parte a manifestazioni, venendo per questo, in taluni casi, accusati di propaganda in favore del terrorismo. Si registra invece una significativa riduzione dei casi di tortura, ... continuano tuttavia a permanere preoccupazioni legate ad un uso talvolta eccessivo della forza durante gli arresti... le forti carenze che si riscontrano sul piano del recepimento della cultura dei diritti umani nelle varie articolazioni del sistema giudiziario e degli apparati di polizia inducono a ritenere che lo sforzo riformatore turco non abbia esaurito il suo compito. Anzi come sottolinea la Commissione Europea il "piano di apertura democratica" non ha ancora colmato le aspettative che ha suscitato. L'approccio di Ankara nei confronti della minoranza curda rimane piuttosto restrittivo come testimonia la mancata adesione turca alla Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali. Di certo, il processo di adeguamento del sistema turco agli standard internazionali non può prescindere

da una profonda revisione dell'attuale normativa turca in materia di antiterrorismo, la cui ampiezza è all'origine dei casi denunciati dalla Commissione Europea di cui sono protagonisti gli organi di polizia e i tribunali nazionali turchi."



O.S., (Nigeria), 28 anni, uomo

La CT di Roma ha ascoltato il richiedente in audizione nel corso del 2009 decidendo per un diniego con raccomandazione di rilasciare un permesso per motivi umanitari.

■ Parole-chiave: **etnia, politica, tortura**

Storia:

La madre era membro attivo del PDP (People's Democratic Party); è stata uccisa da un membro del partito avversario durante la campagna elettorale nel 1998.

Il richiedente, di etnia igbo, nel [...] entra a far parte del MASSOB (Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra), svolgendo attività di affissione di manifesti propagandistici.

Partecipa ad una manifestazione il [...] 2006, in tale occasione viene arrestato e torturato; rimane in prigione per due anni senza sapere di cosa veniva accusato e senza vedere mai un avvocato o comparire davanti a un giudice.

Il [...] 2008 riesce a fuggire dalla prigione e fugge a [...] nel nord della Nigeria; scopre che hanno ucciso suo fratello gemello, probabilmente perché in casa non avevano trovato lui. Da [...] si sposta in Niger, poi in Libia, infine in Sicilia e poi a Roma.

Verbale

La commissione fa domande standardizzate relative al viaggio, ai documenti, alla famiglia. Dal verbale emerge che il richiedente racconta che i suoi genitori sono morti nel corso di riti tradizionali; dopo aver toccato questo argomento la commissione passa subito a un'altra domanda senza approfondire.

RILEVATO che il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese perché, facendo parte dell'organizzazione politica denominata Massob, nel [...] era stato arrestato, assieme ad altri membri, perché distribuiva volantini durante una manifestazione per la pace;

CONSIDERATO il ruolo marginale ricoperto nell'organizzazione dal richiedente che non rende interamente verosimile la storia personale raccontata;

CONSIDERATO che il richiedente presenta problemi di salute con esiti fisici riferibili a pregressi maltrattamenti che lo rendono particolarmente fragile, come accertato dall'ospedale San Giovanni.

Commento: in questo caso la Commissione riconosce gli esiti di maltrattamenti pregressi così come emergono da accertamenti medico-legali; il racconto del richiedente, che dichiara di aver subito questi maltrattamenti a causa della sua attività politica non bastano per farlo ritenere meritevole di protezione, bensì unicamente per riconoscere i motivi umanitari che ne sconsigliano l'allontanamento dall'Italia.

Appare inoltre superficiale l'osservazione circa il coinvolgimento "marginale" nell'attività politica: distribuire volantini durante una manifestazione costituisce già al contrario una forma di impegno che può portare al rischio di persecuzione, esponendo chi lo compie a ritorsioni.

E.S., (Afghanistan), uomo, 30 anni

■ Parole-chiave: **etnia**, **politica**

La Commissione, che pur afferma di nutrire “perplexità rispetto alla credibilità del richiedente”, decide di riconoscere lo status di protezione sussidiaria: in alcuni casi, la Commissione sembra accordare quasi “di default” una forma di protezione in considerazione unicamente del livello di *violenza indiscriminata* presente nel paese (senza dare quindi troppo peso alla storia individuale).

Il richiedente è coinvolto indirettamente e suo malgrado nell’attivismo politico dei familiari, sostenitori dei talebani: “tutta la mia famiglia militava per il partito islamico, ma io non simpatizzavo per nessuno”. Nonostante affermi che non simpatizzava per nessuno, riferisce che la sua famiglia militava nel partito islamico, fatto che può esporre il richiedente a subire conseguenze personali.

L’entità delle persecuzioni descritte dimostra tuttavia come l’autorità abbia attribuito al richiedente un grado di coinvolgimento molto più diretto: “I membri del (partito) Wahdat pensavano fossi io il mandante dell’attentato in quanto tra le quindici persone uccise mio padre era quello più in vista”; “a casa del mio amico è stato recapitato dal Ministero dell’Interno un documento di accusa nei miei confronti, in quanto ritenevano collaborassi ancora con i talebani” (il mandato di cattura viene presentato in audizione, e viene messo a verbale che “l’interprete non ne legge la data”).

Ciò fa riflettere sui criteri, sempre molto vaghi, mai univoci, con cui la Commissione valuta la natura delle persecuzioni subite e del coinvolgimento del richiedente nell’attività politica da cui le persecuzioni hanno tratto origine.

Le discriminanti che determinano il riconoscimento della protezione sussidiaria (corrispondente al rischio di subire un danno grave) piuttosto che lo status di rifugiato (quando si ravvisa il timore di persecuzione per motivi politici ai sensi della Convenzione di Ginevra) sembrano essere quindi l’*intenzionalità* ed il grado di partecipazione all’attività politica che rende il richiedente oggetto delle persecuzioni, prescindendo dalla gravità di queste ultime.

La storia raccolta in precedenza appare coerente, raccontata con lucidità ed un’abbondanza di particolari non presenti invece nel verbale dell’audizione.

Religione

M.G., curdo (Turchia) di religione alevita, 30 anni, uomo

L'audizione si è svolta presso la CT di Roma nel corso del 2011, alla presenza di un avvocato. La decisione della Commissione è stata un diniego, avverso il quale l'interessato ha proposto ricorso.

■ Parole-chiave: **etnia, religione**

Il richiedente ha prodotto due certificati medico-psicologici di due organizzazioni di volontariato di Roma e una tessera di appartenenza al cemevi²⁸.

Dal rapporto sulle torture:

“...sottoposto a esame medico legale ho riscontrato:

cicatrici del capo: tre

cicatrice braccio (...) riferibile a ferita da frusta mentre era appeso

riferisce tortura con elettricità agli arti inferiori, l'esame obiettivo non rivela alcun segno.”

Dal certificato medico-psicologico:

“continua persecuzione ricevuta in Turchia a causa della sua appartenenza alla confessione religiosa alevita²⁹ che viene fatta oggetto di pesanti discriminazioni da parte dell'Islām 'ortodosso' di ispirazione sunnita.”

Storia:

A Kahramanmaraş³⁰, nel massacro del 1978, la folla inferocita aizzata dai nazionalisti fascisti e dagli integralisti islamici sunniti, per sei giorni consecutivi, uccise centinaia di kurdi aleviti per fare una sorta di “pulizia etnica” e religiosa dell'intera città. Uccisi tre zii, la mia famiglia dovette fuggire.

Durante il primo anno della scuola media venni espulso a causa della mia professione di fede alevita, fui oggetto di forti discriminazioni da parte degli insegnanti e delle autorità scolastiche.

Cominciai a dedicarmi ad aiutare mio padre nei lavori campestri.

Nel 2000 partii per il servizio militare, che durò 18 mesi.

Nel [...] divenni socio della Sezione giovanile della nostra cemevi.

Mi occupavo della diffusione nei villaggi della regione dei programmi della nostra associazione, cerimonie religiose e iniziative per ottenere il rispetto dei nostri diritti di fronte alle autorità ed alle istituzioni del nostro Paese. Inoltre mi occupavo delle attività folkloristiche e culturali connesse al nostro culto, ad esempio il canto religioso accompagnato da musiche e da danze rituali.

Nel [...] ci fu una manifestazione di protesta in ricordo del massacro del 1978. Io ero in testa al corteo. Avevo nelle mie mani un cartellone che rievocava il massacro. La polizia ci attaccò e cominciò a manganellare tutti, fossero anche donne e bambini. Io, colpito, caddi a terra, fui preso e trascinato fino ad un veicolo, con cui **venni portato in caserma**. Lì per un'intera giornata **subii torture**. Mi colpivano con i manganelli, mi prendevano a calci, mi sferravano pugni, mi schiaffeggiavano.

Il giorno successivo fui rilasciato per insufficienza di prove.

²⁸ Centro culturale e di culto per gli aleviti.

²⁹ L'alevismo è considerato una sub-gruppo religioso appartenente all'Islām sciita.

³⁰ Gli aleviti sono stati più volte oggetto di massacri in Turchia: nel 1938 a Dersim (ribattezzata poi Tunceli, “pugno di ferro”) furono sterminati circa 10.000 aleviti dall'esercito turco, a Kahramanmaraş nel 1978 furono cento le vittime, uccise da esponenti della destra nazionalista, nel 1993 furono trentasette i morti nel rogo di un albergo che ospitava un evento culturale alevita a Sivas.

Nel [...] organizzammo una manifestazione di protesta contro le frequenti aggressioni che venivano effettuate contro i nostri luoghi di culto e di ritrovo, cioè contro le nostre cemevi. Durante questa manifestazione si verificarono contro di noi degli attacchi congiunti da parte di gruppi fascisti e da parte della polizia. La polizia, man mano che isolava e picchiava qualcuno di noi, poi lo catturava e lo portava in caserma: cosa che successe anche a me. Fui trattenuto in custodia cautelare per due giorni, durante i quali fui picchiato con i manganelli, e mi venne praticata la tortura detta “falaka”, consistente nell’essere picchiato sulle piante dei piedi con dei bastoni. Mi insultavano in continuazione.

Il 21 marzo del [...], durante la festa del Newroz³¹ a P., io lavorai intensamente ai preparativi del luogo in cui si sarebbe tenuta la festa (tende, palco, ringhiere etc.), dopo di ch  iniziavi a svolgere funzioni di servizio d’ordine; poi presi parte alle quattro esibizioni di cerimoniali religiosi aleviti che si svolsero durante la festa del Newroz. Poi, all’inizio degli “halay”, cio  delle danze collettive in cerchio, feci il saluto curdo con le dita divaricate a “V” ed innalzai il poster che rappresenta Abdullah  calan. Alla fine delle celebrazioni i gendarmi attaccarono la folla, io scappai a casa. L’indomani verso le 4 o 5 del mattino vennero i gendarmi a casa e mi portarono in caserma, dove fui trattenuto in custodia cautelare e torturato per la durata di tre giorni. Cominciarono a picchiarmi con i manganelli. Mi insultavano, chiedendomi con quale mano avessi fatto il saluto curdo durante il Newroz; in realt  l’avevo fatto con tutte e due le mani contemporaneamente, ma preferii non rispondere alla domanda; loro mi presero la mano destra tenendola sul tavolo, mi chiesero: “E’ con questa mano che hai fatto il saluto curdo?”, ed immediatamente me la percossero violentemente con un ordigno di ferro sul lato destro della base del dito medio. Poi mi appesero al soffitto per le mani legate, e con lo stesso ordigno di ferro mi colpirono il bicipite destro, lacerando il muscolo per la lunghezza di circa due centimetri. Mentre ero appeso mi picchiarono con i manganelli in tutte le parti del corpo; poi mi stesero su di un tavolo e mi somministrarono delle scariche elettriche applicandomi dei cavi ai piedi (come conseguenza di ci  l’unghia dell’alluce destro poi divenne nera e cadde, poi ricrebbe una nuova unghia, ma in modo irregolare, ed anche ora camminando mi duole perch  fa attrito contro la carne del dito). Mi minacciarono, dicendomi che se avessi ancora esaltato  calan sarei stato ucciso, poi il terzo giorno mi rilasciarono.

Ulteriori elementi della storia raccolti successivamente al diniego e evidenziati nel ricorso:

Il 4 aprile del [...], in occasione di una manifestazione per il compleanno del leader curdo Abdullah  calan, mio fratello   stato picchiato dalla polizia.

Il 12 settembre 2010 si tenne in tutta la Turchia il referendum sulle riforme costituzionali indetto dal governo, e il popolo kurdo condusse una massiccia campagna per boicottare tale referendum. Io svolsi degli incarichi assegnati dal mio partito, il BDP, cio  andavo nei villaggi visitando una per una le case, distribuendo i volantini e parlando con la popolazione, ed invitando a non presentarsi ai seggi elettorali, e discutendo porta a porta la questione assieme alla gente. Mentre tornavamo, in cinque, da uno di questi giri, i gendarmi ci tagliarono la strada, ci perquisirono, ma noi non avevamo con noi volantini e poster, li avevamo distribuiti tutti, cos  non trovarono delle prove contro di noi, si limitarono a minacciarci che se avessero trovato qualcosa contro di noi avremmo avuto gravi conseguenze.

Il [...] 2011 a P. ci fu una manifestazione contro le frequenti aggressioni che venivano effettuate contro i nostri luoghi di culto e di ritrovo, cio  contro le nostre cemevi, e contro i provvedimenti di custodia cautelare immotivata che venivano continuamente adottati contro gli aleviti curdi. La manifestazione non fu consentita, i gendarmi ci aggredirono. Di fronte ai miei occhi alcuni gendarmi stavano trascinando per i capelli lungo il terreno una donna caduta, per portarla verso i loro veicoli e condurla in caserma; per salvarla accorsi e sferrai un calcio al gendarme che la stava trascinando, costringendolo a lasciarla, cos  lei riusc  ad alzarsi ed a scappare via, raggiungendo gli altri manifestanti aleviti. Io anche riuscii a scappare, ma temendo che fossero

³¹ E’ il capodanno curdo (di origine iranica) i cui festeggiamenti sono stati e sono tutt’ora spesso vietati dalle autorit  turche, in quanto espressione di una cultura diversa da quella turca che ai sensi della Costituzione   l’unica esistente in Turchia.

riusciti a fotografarmi ed identificarmi, non tornai a casa. Ed in effetti il giorno dopo, di prima mattina, i gendarmi vennero a cercarmi a casa, come poi seppi per telefono da mia madre. Mi resi conto che se fossi stato catturato un'altra volta avrei subito delle conseguenze gravissime, e fuggii.

Verbale commissione:

All'inizio dell'audizione ci sono molte incomprensioni:

Professa una religione?

La nostra religione si chiama cemevi.

Ha capito cosa le abbiamo chiesto?

Sono alevita scusi non avevo capito bene.

Dov'è nato?

[....]

Ha sempre vissuto lì?

Sono rimasto lì fino al massacro poi la mia famiglia si è trasferita al villaggio di A.

Quando è avvenuto il massacro di K.

Il 21.12.1978.

Lei è nato nel 1981?

Non avevo capito bene la domanda...

Probabilmente mi hanno arrestato sulla base dei filmati fatti dai poliziotti che mi hanno visto tirare fuori il poster di Öcalan.

Perché crede sia questo il motivo del suo arresto?

... mentre mi torturavano mi hanno bendato gli occhi e mi hanno legato le mani, mi hanno coperto con qualcosa e con il manganello mi picchiavano anche la testa. Durante questi giorni non mi davano né da mangiare né da bere... mi hanno minacciato...

Le sono stati spiegati i motivi del fermo o le è stata data la possibilità di essere assistito da un avvocato?

Siccome mi hanno prelevato alle 4 del mattino non ho potuto fare niente se mi avessero portato in procura avrei avuto la possibilità di parlare con un avvocato e difendermi. Loro avevano solo intenzione di torturarmi e offendermi.

Le hanno detto per quale motivo erano venuti a prenderla a casa?

Mi hanno detto che mi avevano fermato perché avevo partecipato alla manifestazione e mostrato il poster di Öcalan.

Lei era mai stato identificato in precedenza dalle autorità turche?

Sì ho subito dei fermi ma brevi di due o tre ore ma mi rilasciavano sempre.

Come ha fatto la polizia ad identificarla e a sapere dove abitava?

Come si chiama la rivista?

Ci sono scritte le modalità dei riti aleviti, sopra c'è scritta la cultura degli aleviti.

Dopo questo episodio...?

Il 4-04-2010 aggressione da parte di turchi, aggredito il fratello rotto il dito.

Ci sono stati altri episodi successivamente?

No

Qual'è il motivo per cui ha lasciato la Turchia nel 2011?

Essendo alevita non ho la libertà di professare la religione nei nostri luoghi di culto e poi sono curdo e non posso partecipare alle attività a favore del mio popolo e del nostro presidente Öcalan.

Vorrei chiederle per quale motivo non ha parlato prima di questi fermi considerato che dichiara di aver subito torture?

Non li ho raccontati perché ritenevo più importanti i fatti che mi sono accaduti di recente.

Diniego:

RILEVATO che il richiedente ha riferito di essere arrivato in Italia nel 2011 perché in quanto curdo alevita non si sentiva libero di professare la propria religione nei luoghi di culto e non poteva vivere la sua cultura partecipando alle attività in favore del popolo curdo, lo stesso

riferiva di tre fermi avvenuti nel [...], [...] e [...] da parte delle autorità turche nel corso dei quali avrebbe subito torture;

CONSIDERATO che quanto dichiarato dal richiedente in ordine alle torture subite **non trova riscontro nella documentazione medica agli atti;**

CONSIDERATO che **i fatti narrati sono risalenti nel tempo** e che dopo l'ultimo episodio avvenuto nel [...] il richiedente non ha subito fermi, maltrattamenti o violenze da parte delle autorità turche;

RITENUTO pertanto che il richiedente non abbia subito né possa subire persecuzioni...;

CONSIDERATO che in caso di rientro in patria la situazione narrata dal richiedente non presenta elementi tali da configurare l'ipotesi di un rischio di danno grave;

CONSIDERATO che non emergono gravi motivi di carattere umanitario

DECIDE

di non riconoscere la protezione internazionale.

Ricorso:

“Alla luce delle vicissitudini sopra esposte, appare evidente che il richiedente contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione, soddisfa pienamente i requisiti di eleggibilità fissati dalla convenzione di Ginevra; si è in presenza in particolare di:

fuga dal proprio paese

fondato timore di persecuzione

cause specifiche di persecuzione”

Commento: M.G. è fuggito a causa delle persecuzioni personali e dirette subite per l'appartenenza all'etnia curda discriminata e perseguitata in Turchia e a causa del proprio credo religioso alevita; a causa inoltre della grave situazione di conflitto interno esistente nella regione dalla quale proviene e del fondato timore di essere sottoposto a persecuzione a causa dell'attività politica svolta per i diritti del popolo curdo e per la professione del proprio credo religioso.

E' stato incarcerato, sottoposto a tortura e a trattamenti inumani e degradanti vittima di falaqa³², appeso per le braccia e percosso più volte per il solo fatto di aver preso parte a delle manifestazioni di protesta del tutto pacifiche; per il fatto di praticare il culto alevita è stato perseguitato e poi espulso dalla scuola, fatto che ha comportato una lesione al suo diritto all'istruzione e alla sua libertà religiosa.

“Il fondato timore di essere perseguitato sussiste ed è compatibile con la generale situazione di compressione delle libertà democratiche esistente in Turchia nei confronti dei curdi e degli aleviti e con le vicissitudini in cui è stato coinvolto.”

MOTIVI del diniego:

asserita mancanza di corrispondenza tra le torture allegate dal ricorrente e la documentazione medica;

lontananza nel tempo degli episodi di persecuzione.

Il certificato presentato riscontra la presenza di una serie di cicatrici al capo e una al braccio riferibile a ferita da punta da offesa, del tutto compatibile con il racconto offerto dal ricorrente circa il colpo inflittogli al braccio con un arnese di ferro mentre era appeso per le braccia.

Quanto al rilievo che dall'ultimo episodio di violenza avvenuto nel [...] il ricorrente avrebbe condotto una vita essenzialmente tranquilla, la commissione omette di valutare che a pag 6 del verbale di audizione il ricorrente ha dichiarato:

Il 04 aprile [...] per festeggiare il compleanno di Ocalan noi aleviti e i curdi ci siamo riuniti sempre a P. e durante la festa i turchi ci hanno aggrediti, in quell'occasione ho visto che mio fratello veniva picchiato da un gruppo di sei o sette sono andato a soccorrerlo e sono riuscito a salvarlo e siamo fuggiti via. ... per paura non lo abbiamo portato in nessuna struttura sanitaria ...

³² La falaqa, conosciuta anche come “tortura palestinese”, è praticata comunemente in molti paesi arabi e del Medio Oriente, e consiste nel percuotere ripetutamente e con violenza le piante dei piedi con un bastone.

Commento: Pur non trattandosi di un episodio che in termini di violenza subita ha riguardato direttamente il ricorrente, certamente è indizio del fatto che in qualsiasi momento un soggetto che come lui si espone nella vita pubblica per far valere i diritti del proprio popolo rischia di essere fatto oggetto di persecuzione.

Certamente la tensione psicologica dell'audizione, la lunga attesa prima di essere ascoltato non hanno giovato alla precisione del suo racconto che ha risentito della necessità di dover rispondere a delle domande anziché poter dipanare il filo della memoria, operazione di per sé molto difficile allorché sia necessario rievocare eventi drammatici che non si ha le risorse di sostenere.

“Le dichiarazioni hanno esplicitato in maniera evidente quanto rilevato anche dalla Commissione Europea nella sua comunicazione al Parlamento sulla strategia di allargamento per il periodo 2010-2011 in ordine ai diritti delle minoranze e alla libertà religiosa in Turchia.”

“E’ stato mantenuto il dialogo con gli alevi e i non musulmani, che finora tuttavia non ha dato alcun risultato. I membri delle minoranze religiose sono ancora oggetto di minacce da parte degli estremisti.

Non è ancora stato istituito un quadro normativo conforme ai requisiti della CEDU che consenta alle comunità religiose non musulmane e agli alevi di svolgere le loro attività senza indebite restrizioni, anche per quanto riguarda la formazione del clero.

La Turchia mantiene un approccio restrittivo nei confronti del rispetto e della tutela delle minoranze e dei diritti culturali. Il rispetto e la tutela della lingua, della cultura e dei diritti fondamentali, in linea con gli standard europei, non sono ancora totalmente garantiti. La Turchia deve adoperarsi con maggiore impegno per rafforzare la tolleranza e promuovere l'integrazione delle minoranze”.

Protezione sussidiaria

Una volta negato lo status di rifugiato, la commissione avrebbe dovuto valutare la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, da concedere

“al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ... non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”.

DANNO GRAVE

tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante

condanna a morte

la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona...derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Commento: M.G. subirebbe il rischio di essere sottoposto, come già accaduto, a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, egli infatti è ricercato dalla polizia per la sua attività in difesa dei diritti dei curdi aleviti.

Il ricorso a metodi di tortura e trattamenti inumani e degradanti nelle carceri turche costituisce un fatto notorio così come accertato da rapporti di organizzazioni indipendenti di tutela dei diritti umani, come pure il mancato rispetto degli standard europei in materia di detenzione.

Dal rapporto annuale Amnesty 2011:

“Sono continuate le segnalazioni di tortura e altri maltrattamenti, mentre le indagini penali e i procedimenti penali nei confronti di agenti delle forze di polizia e sicurezza sono rimasti inefficaci”...“Le segnalazioni di tortura e altri maltrattamenti sono continuate, soprattutto al di fuori dei luoghi di detenzione, nel corso di manifestazioni, ma anche durante il fermo di polizia e i trasferimenti in prigione”... “non sono cessate le segnalazioni di maltrattamenti nelle carceri, soprattutto da parte di detenuti in custodia pre-processuale, subito dopo il

trasferimento. Ha continuato a essere negato l'accesso effettivo alle cure mediche e l'imposizione di limitazioni arbitrarie applicate al diritto dei detenuti di stare con altri prigionieri”

Non vi è poi dubbio circa l'esistenza nel Kurdistan turco di un conflitto tra le forze di sicurezza e i guerriglieri curdi, che, nell'ultimo anno, ha subito un inasprimento. Sul punto la Commissione Europea rivela, nella COM(2010) 660

“Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2010-2011”

L'apertura democratica, volta in particolare ad affrontare la questione curda è risultata inferiore alle aspettative.

Da giugno vi è stata una recrudescenza degli attentati del PKK che ha mietuto molte vittime.

E' evidente la situazione di conflitto interno nella regione da cui potrebbe derivare un effettivo rischio per la sua stessa incolumità con conseguente possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria.”

Nessuna indagine specifica è stata svolta dalla commissione circa l'esistenza del conflitto interno nella zona di provenienza di M.G., non è stata rivolta al richiedente, come si evince dal verbale, alcuna domanda tesa ad indagare l'esistenza di un conflitto nella zona. La situazione del Kurdistan turco costituisce fatto notorio, del quale i membri della commissione, che sulla situazione dei paesi di provenienza dei richiedenti hanno a disposizione informazioni dettagliate e aggiornate, hanno certamente contezza.

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 17 febbraio 2009 n. C-465/07

“L'esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria **non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova** che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza un conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”

Tale è appunto la situazione del ricorrente.

Protezione umanitaria

“La commissione avrebbe potuto valutare la possibilità di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Secondo le informazioni provenienti da vari organismi internazionali per molti curdi il ritorno in Turchia può tuttora comportare gravi rischi incluso quello di essere sottoposti a tortura.

Il forzato allontanamento dall'Italia, conseguenza del rigetto della domanda di protezione internazionale, è suscettibile di arrecare al ricorrente un danno grave e irreparabile, in quanto verrebbe fatto oggetto di attività persecutoria, prova ne è la storia stessa del ricorrente vittima di tortura.

Principio di non refoulement

Prevede che uno straniero non possa essere respinto verso uno stato dove è probabile che subisca persecuzione o tortura, o anche verso uno stato che viola i diritti umani fondamentali.

Deve aggiungersi la particolare vulnerabilità del ricorrente, vittima di tortura, che necessita, come emerge dalla documentazione medica allegata di un adeguata assistenza psicologica, per superare il trauma vissuto.

L'eventuale interruzione di tale percorso di sostegno, conseguenza inevitabile del rimpatrio in assenza di documenti, certamente, dispiegherebbe effetti nefasti sul fragile equilibrio psicofisico del sig. M.G.

Inoltre il provvedimento di diniego dello status di rifugiato emesso dalla commissione territoriale di Roma risulta viziato anche sotto il profilo dell'assoluta carenza di motivazione relativamente alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La commissione si limita a negare la protezione umanitaria con la mera clausola di stile “non emergono gravi motivi di carattere umanitario di cui all’art. 32 co. 4 D. lgs. n. 25/2008”

E' appena il caso di ricordare che l'art. 3 della L. 241/1990 ha introdotto un obbligo generale di motivazione per gli atti amministrativi quale presupposto di legittimità degli atti medesimi. In particolare, si richiede che ogni atto amministrativo disponga di una motivazione che indichi “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.

Pertanto il non aver in alcun modo effettuato una verifica relativa alla sussistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, comporta l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.



K.W., (Repubblica Democratica del Congo), 40 anni, uomo

L'audizione si è svolta nel corso del 2011, la decisione è stata trattenuta per accertamenti e infine dopo un mese la Commissione ha risposto non riconoscendo la protezione internazionale, raccomandando al contempo il rilascio di un permesso di soggiorno per **motivi umanitari**. Pende ricorso.

■ Parole-chiave: **Religione, genere**

Storia:

K.W. è nato a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo). Cristiano cattolico, di etnia Mbala, non ha mai effettuato attività politica. Ha proseguito gli studi fino alle scuole medie. In seguito, ha sempre intrapreso il commercio di caffè tra la sua città natale, dove viveva con sua madre e sua sorella, e Gemena (regione dell'Equateur), finché nel 1995 non si è trasferito in quest'ultima città. Nel 1996 si è sposato e l'anno seguente ha avuto una figlia. A causa dello scoppio della Seconda Guerra del Congo, nel 1998, si è visto costretto a fuggire dal suo paese insieme alla sua famiglia e, con l'aiuto di militari di una fazione in lotta, raggiunge dapprima la capitale centrafricana Bangui, vi passa tre giorni e poi viene trasferito dapprima in un'altra provincia del paese e poi, tramite volo aereo, a N' Djamena, capitale del Ciad. In questo luogo, la famiglia viene ospitata per qualche tempo insieme a molti altri congolesi in fuga dal conflitto all'interno di un campo profughi coordinato dall'UNHCR. Due mesi più tardi, l'intera famiglia viene riconosciuta rifugiata. In Ciad K.W. Ha provato a ricominciare una vita: ha lavorato dapprima in una sartoria e poi ne ha aperta una di sua proprietà, nel frattempo gli nascono altre due figlie; si converte inoltre all'Islām, attirato dai vantaggi economici che potevano derivarne. Ben presto però si rende conto di aver fatto una scelta sbagliata poiché subisce pressioni da parte dei circoli musulmani per praticare l'escissione alle sue figlie. Le pressioni diventano così intense e costanti da rendergli la vita impossibile, perciò si vede costretto a fuggire nuovamente, nel 2005, in Libia passando attraverso il Niger. A Tripoli K.W. apprende la tecnica della tappezzeria e dopo qualche tempo si mette a condurre un proprio atelier con due lavoratori, iscrive i bambini a scuola e nel frattempo nasce il suo quarto figlio. Nel maggio del 2011, quando scoppia la guerra in Libia, deve nuovamente allontanarsi a causa degli scontri e dell'atteggiamento razzista diffuso fra la popolazione locale. La sua abitazione viene bombardata e durante la fuga, sua moglie cade ed è vittima di un aborto spontaneo. L'intera famiglia sale quindi a bordo di un'imbarcazione e, dopo aver passato quattro giorni in mare senza mangiare né bere e con i bambini che

iniziavano a dare segni di estremo malessere, viene salvata e condotta in Italia (Lampedusa) attraverso un'altra imbarcazione, presumibilmente di qualche autorità preposta ma non specificata. Il [...] 2011 K.W. presenta richiesta di protezione internazionale allo stato italiano.

Risposta della Commissione

La Commissione

RILEVATO che il richiedente ha dichiarato di aver lasciato la Repubblica Democratica del Congo, paese di cui è cittadino, nel 1999, unitamente alla propria moglie ed alla figlia minore, temendo le conseguenze del conflitto armato in atto nella zona della propria residenza abituale;

RILEVATO che il richiedente ha aggiunto di essersi trasferito dapprima nella Repubblica Centrafricana e in Ciad, dove è stato riconosciuto rifugiato dall'UNHCR in applicazione della Convenzione dell'OUA e da dove tuttavia si vedeva costretto a fuggire nel 2005 per evitare che le proprie figlie e la propria moglie fossero sottoposte alla pratica delle mutilazioni genitali, recandosi in Niger e quindi in Libia, dove ha vissuto e lavorato per circa sei anni fino agli inizi del recente conflitto, che lo ha visto costretto ad allontanarsi alla volta dell'Italia, ove il richiedente medesimo è giunto nel maggio del corrente anno (2011), sempre insieme al resto del proprio nucleo familiare;

RILEVATO che il richiedente ha riferito altresì che in Libia la propria moglie ha riportato dei problemi di salute in occasione dei bombardamenti verificatisi presso il proprio luogo di residenza;

RILEVATO che il richiedente ha precisato di non voler far rientro nella Repubblica Democratica del Congo, non disponendo in tale Paese di riferimenti logistici, familiari e sociali, vista il lungo periodo trascorso dal momento dell'espatrio;

CONSIDERATO che le vicende occorse in Libia, Paese in cui il richiedente ha transito e risieduto prima del proprio ingresso in Italia, non sono di per sé tali da suffragare il riconoscimento di una forma di protezione internazionale, rilevando piuttosto a tal fine fatti e circostanze relative al Paese di cui il richiedente è cittadino;

RITENUTO, pertanto, che la situazione rappresentata dal richiedente non è riconducibile alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato, per l'assenza di un fondato ed attuale timore di subire personalmente persecuzioni nel senso indicato dalla stessa convenzione;

RITENUTO, altresì, che non sono emersi elementi tali da configurare nel caso di specie un'ipotesi di rischio di danno grave ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 251/2007; considerata, tuttavia, la particolare condizione personale e familiare del richiedente, fuggito inizialmente da un conflitto armato di grave intensità nel proprio Paese, quindi da pressioni a carico dei propri familiari in Ciad, ove peraltro aveva ottenuto lo status di rifugiato ed infine dalla situazione di conflitto armato in Libia, Paese dove aveva vissuto stabilmente e lavorato per circa sei anni ed in cui, nell'ambito di detto conflitto, la propria moglie ha subito personalmente serie ripercussioni al proprio stato di salute, si ritiene che emergano nel caso di specie gravi motivi di carattere umanitario in cui all'art. 32, comma 3, del D.Lgs 25/2008;

DECIDE di non riconoscere la protezione internazionale ma si trasmette agli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.286/1998.

F.W., (Repubblica Democratica del Congo), 33 anni, donna

moglie di K.W.

L'audizione della richiedente si è svolta nello stesso giorno del marito, K.W.

■ Parole-chiave: **Religione, genere**

Osservazioni

F.W. è la moglie del sig. K.W.: i due coniugi sono stati ascoltati separatamente dalla Commissione Territoriale di Roma nella stessa data. La signora conferma la storia del marito aggiungendo solamente qualche ulteriore particolare riguardo alla sua situazione personale ed ai problemi di salute incontrati in Libia. La sua audizione è stata molto breve (inizio ore 13.30 fine ore 14.35) rispetto a quella del marito (inizio ore 10.00 fine ore 13.20). Nel verbale si legge, alla fine:

Vi sono ulteriori elementi che intende riferire?

Non so se mio marito vi ha parlato dell'aborto che ho avuto nella guerra.

Mi dica.

Scappando, perché stava crollando la nostra casa, scendevo le scale dal palazzo in cui abitavamo e sono caduta, per cui siccome ero al secondo mese di gravidanza ho perso il bambino. Adesso devo ancora fare delle analisi per vedere come sto.

Nella risposta della Commissione si legge, a motivazione della concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari:

RITENUTO, pertanto, che la situazione rappresentata dal richiedente non è riconducibile alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato, per l'assenza di un fondato ed attuale timore di subire personalmente persecuzioni nel senso indicato dalla stessa convenzione;

RITENUTO, altresì, che non sono emersi elementi tali da configurare nel caso di specie un'ipotesi di rischio di danno grave ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 251/2007;

CONSIDERATA, tuttavia, la particolare condizione personale e familiare del richiedente, fuggito inizialmente da un conflitto armato di grave intensità nel proprio Paese, quindi da pressioni a carico dei propri familiari in Ciad, ove peraltro aveva ottenuto lo status di rifugiato ed infine dalla situazione di conflitto armato in Libia, Paese dove aveva vissuto stabilmente e lavorato per circa sei anni ed in cui, nell'ambito di detto conflitto, la propria moglie ha subito personalmente serie ripercussioni al proprio stato di salute, si ritiene che emergano nel caso di specie gravi motivi di carattere umanitario in cui all'art. 32, comma 3, del D.Lgs 25/2008".

Commento:

I due coniugi sono fuggiti dal loro paese d'origine, la Repubblica Democratica del Congo nel 1998: in quel tempo era infatti scoppiata la Seconda Guerra del Congo, detta anche Guerra Mondiale Africana; si è svolta dal 1998 al 2003 ed è terminata con l'istituzione del Governo di Transizione della Repubblica Democratica del Congo. E' stata la più grande guerra della storia recente dell'Africa ed ha coinvolto otto nazioni africane e circa 25 gruppi armati. La Commissione Territoriale di Roma è giunta ad una decisione negativa non considerando la situazione del paese d'origine: pur essendo trascorsi alcuni anni dal conflitto permane un clima generale di tensione, come affermato anche dal sito "Viaggiare Sicuri" a cura del Ministero degli Affari Esteri ("*nelle Province del Nord e Sud Kivu, nella Provincia Orientale (specie l'area ad est di Kisangani in Ituri, verso i confini con il Sudan, l'Uganda, il Ruanda), nonché nelle aree al confine con il Ruanda ed il Burundi, dopo i combattimenti dei mesi scorsi tra il gruppo ribelle M23, le Forze governative e la MONUSCO, la situazione e' ancora instabile*". "Dal punto

di vista della sicurezza, particolare attenzione va mantenuta in tutto lo Stato, anche nelle Province occidentali e nella capitale Kinshasa”) e di quello dell’UNHCR (“la situazione più generale della sicurezza nell’area di Goma resta difficile, con truppe governative, combattenti del gruppo M23 e altri gruppi armati ancora presenti in aree vicine alla città. La tensione è poi acuita dall’incertezza sugli sviluppi dei colloqui di pace tra il governo congolese e l’M23 in corso nella capitale ugandese Kampala. In aree più settentrionali dell’est della RDC, negli ultimi 5 giorni, altri combattimenti hanno spinto circa 4mila persone a fuggire oltre confine dal villaggio di Agorobo in Sud Sudan”, informazioni aggiornate al 18/12/2012).

La Commissione infatti rivolge ripetute domande sulla situazione del suo paese e sembra non realizzare il pericolo a cui la famiglia sarebbe esposta in caso di rimpatrio. La Convenzione di Ginevra, alla quale anche l’Italia aderisce, garantisce tutela a tutti quei soggetti che, nel proprio paese di provenienza, sono perseguitati o hanno il fondato timore di esserlo per motivi di razza, di religione, di lingua, di appartenenza a gruppi, di sesso o di opinioni politiche. Ciò significa che lo status di rifugiato deve essere accordato qualora l’interessato abbia subito la violazione di quei diritti fondamentali sanciti da documenti internazionali che indichino inconfutabilmente l’assenza di protezione da parte del paese di origine (Tribunale di Roma, 12/10/2001, n.35059). Così facendo, la Commissione ha esercitato sul richiedente un’enorme pressione e ciò potrebbe pregiudicare il proseguimento dell’intervista. Dimostra inoltre di non tener conto del vissuto e della condizione psicologica di un intero nucleo familiare che è dovuto sfuggire alle atrocità di una guerra.

Quali sono i motivi per i quali ha lasciato il suo paese?

Ho lasciato il Congo nella situazione di guerra tra Kabila (padre) e Bemba. Sono della regione di [...], sono mumbala e Kabila era della regione di Katanga, mentre Bemba era dell’Equatore, quindi tutti coloro che non erano originari di quella regione venivano trattati male. Gli swahili hanno subito tanto e così anche noi.

Lei dunque si è trovato a fuggire da quella situazione come tutto il resto della popolazione civile che viveva su quel territorio?

Noi siamo scappati dalle case, dai luoghi ove eravamo e ci radunavamo nel campo dei militari del Ciad che in pratica erano i campi dei militari di Kabila, presso cui quindi ci andavamo a proteggere.

Dopo quanto tempo dall’inizio del conflitto, all’incirca, siete scappati?

La guerra è durata così tanto che uno non si ricorda. Noi eravamo al centro della città e quindi siamo scappati quando la guerra era arrivata al centro, pur essendo cominciata molto tempo prima.

Lei da quel momento ha più fatto più rientro in Congo?

No.

Prima che lasciaste il Paese, la guerra vi aveva coinvolto in modo personale, arrecandovi dei danni materiali, oppure siete fuggiti prima di subire danni?

Non avevo problemi con qualcuno.

Intendevo chiederle se siete rimasti feriti nella guerra o se avete subito personalmente qualcosa a causa del conflitto?

Non capisco la domanda. Oltre a dirle che eravamo traumatizzati non saprei come rispondere alla sua domanda.

Eravate feriti? Siete rimasti feriti?

Feriti no, l’unica cosa è che abbiamo lasciato tutto scappando. Avevo un bel giardino, avevo orti e altro, avevo un bel lavoro ma ho lasciato tutto. Siamo usciti senza niente.

Ritiene che in caso di rientro in Congo potrebbe incontrare problemi?

Vista la condizione attuale del Congo, non solo dove sono nato ma soprattutto dove ho vissuto (a Gemena, dove non ho niente), non tornerei indietro, non tanto per me ma soprattutto per i miei figli che non porterei mai nella situazione di quel Paese.

Perché non li porterebbe mai in Congo?

Hanno sofferto già qua, dove hanno conosciuto la vita, nel paese da cui proveniamo, e so che là andrebbero sicuramente a soffrire ed io non voglio fare del male ai miei figli.

Perché i suoi figli soffrirebbero in Congo?

A parte la situazione generale c'è anche la mia situazione personale: dove dovrei andare e da dove potrei ricominciare? Lì non ho niente e non ho nulla neanche per garantire loro una crescita.

A parte le difficoltà logistiche, economiche e sociali, avrebbe altri problemi in Congo?

Avrei paura di non potermi muovermi liberamente e di trovarmi in una specie di guerra fredda con quegli altri, cosa che non mi piace.

Perché a suo avviso rischierebbe di non potersi muovere?

In Ciad era come se stessi rinascendo e ormai mi sentivo a casa mia. Non pensavo più all'eventualità di tornare. E' il Ciad che al momento penso quale casa mia. Non è che siccome sono nato in Congo penso di tornare in Congo.

Lei si è riferito al rischio di una "guerra fredda con quegli altri". Cosa intendeva dire? Perché "guerra fredda"? e chi sono "quegli altri"?

Non penso che le cose siano cambiate più di tanto, perché Bemba ha dei miliziani sparsi qua e là e in particolare a Gemena. Quindi non credo di poter tornare là e viverci tranquillamente, perché gli swahili, i baluba, e noi di Mbandundu non siamo visti bene, visto che quello è un posto dei bengala.

Lei o qualcuno della sua famiglia ha assistito a scene di guerra in Congo? Oppure siete riusciti a fuggire prima?

La guerra è iniziata molto prima ed era entrata persino nella città in cui abitavo. La guerra l'ho vista ma l'unica fortuna è che sono uscito prima che bombardassero la mia casa a Gemena. E la stessa cosa è successa in Libia, dove anche là ho perso tutto, ma per fortuna dopo che sono uscito.

Dal verbale di F.W.

Ritiene che in caso di rientro in Congo potrebbe incontrare problemi?

I problemi in Congo non mancano, ma non posso riesco ora quali problemi in particolare. Ho la mia famiglia e devo proteggere la mia famiglia e devo seguire mio marito.

Da cosa deve proteggere la sua famiglia?

Non capisco la domanda. Per un genitore è normale proteggere la propria famiglia.

Vi sarebbero dei pericoli in Congo per lei e la sua famiglia?

Chi è che può tornare in Congo e non trovare problemi? Io non so cosa dirvi. So solo che siamo usciti perché c'erano problemi.

Commento:

K.W., scappando dal suo paese d'origine, è stato condotto in Ciad dove è stato riconosciuto rifugiato dall'UNHCR. Essendo quindi già stato riconosciuto in tal modo, il mancato accordo della protezione internazionale in Italia risulta in contraddizione alla Convenzione di Ginevra. La Commissione sembra non tener conto del giudizio emesso in Ciad.

Ha portato oggi dei documenti, certificati, carte, fogli di qualsiasi tipo che potrebbero essere utili alle nostre valutazioni?

In questura ho consegnato il documento attestante il mio riconoscimento come rifugiato in Ciad.

Commento:

K.W. ha poi dovuto fuggire anche da questo paese, poiché essendosi convertito all'Islām, sua moglie e le sue figlie erano esposte al rischio consistente di subire mutilazioni genitali femminili quali l'escissione, estremamente diffusa in Ciad, seppure come pratica tradizionale che non trova origine nella religione islamica di per sè. L'escissione consiste nell'ablazione (asportazione) della clitoride, praticata per diverse motivazioni. Gli organi amputati non possono venire ricostruiti. Recentemente l'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione contro le mutilazioni genitali femminili: essa esorta gli Stati membri a condannare la pratica a cui sono state sottoposte 130-140 milioni di giovani donne in tutto il mondo, ma anche a promuovere programmi ad hoc nel settore sociale ed educativo per favorirne l'abbandono.

Dal verbale di F.W.:

Perché avete lasciato il Ciad?

Per colpa di mio marito, che si è fatto musulmano, nonostante avessi cercato di impedirglielo. Lui, col fatto che è un uomo, è riuscito a fare come voleva. Per questo hanno cercato di fare in modo che le nostre figlie fossero sottoposte all'escissione, per mano di una donna che lì si occupa di questa pratica. Volevano anche obbligarmi a diventare musulmana, ma io sin da piccola sono cattolica e ci credo, quindi non mi andava. Non sapevo più come fare e così mi sono rivolta ai responsabili della chiesa, alle suore ed ai preti, ma nessuno mi ha aiutato. Se non fosse stato per mio marito che non mi ha capito, saremmo rimasti bene in Ciad.

Nella risposta della Commissione si legge inoltre:

CONSIDERATO che le vicende occorse in Libia, Paese in cui il richiedente ha transitato e risieduto prima del proprio ingresso in Italia, non sono di per sé tali da suffragare il riconoscimento di una forma di protezione internazionale, rilevando piuttosto a tal fine fatti e circostanze relative al Paese di cui il richiedente è cittadino (...)

Commento:

La guerra civile libica è un conflitto che si è svolto nel 2011 e che ha visto opposte le forze lealiste di Mu'ammār Gheddafi e quelle dei rivoltosi, riunite nel Consiglio nazionale di transizione. La Libia, dopo aver vissuto una prima fase di insurrezione popolare definita da alcuni come rivoluzione del 17 febbraio, a seguito di analoghi sollevamenti popolari in altri paesi arabi come Tunisia e Egitto, ha conosciuto in poche settimane lo sbocco della rivolta in conflitto civile tra i sostenitori del regime ultraquarantennale della "guida" della Jamāhāriyya Muammar Gheddafi, e le milizie a lui contrarie. Dopo quasi un mese di scontri il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha istituito una *no-fly zone* sul paese con l'intento di proteggere la popolazione civile, legittimando di fatto l'intervento militare ad opera di diversi paesi iniziato il 19 marzo 2011 e attuato con bombardamenti in diversi luoghi del paese. Migliaia di migranti africani e asiatici che lavoravano in Libia rimasero bloccati nel paese nordafricano dal crollo del regime di Gheddafi. Secondo l'emittente panaraba Al Jazeera sono stati decine i migranti morti, uccisi tanto dagli oppositori del regime quanto dalle forze ancora legate al colonnello Gheddafi e al suo clan. I primi sospettavano indistintamente tutti i non libici di far parte dei famigerati reparti di mercenari che sarebbero stati lanciati contro le manifestazioni dell'opposizione. Le forze legate a Gheddafi, invece, sparavano sui migranti o li abbandonavano nei campi in mezzo al deserto dove sono stati ammassati, in alcuni casi per anni, a causa del blocco costiero delle partenze verso l'Europa.

La Commissione non ritiene di poter accordare la protezione internazionale in questo caso, come in molti altri inseriti nella cosiddetta "Emergenza Nordafrica", anche se la situazione in Libia era estremamente pericolosa, soprattutto per una persona proveniente dall'Africa.

Dal verbale di K.W.:

Quando e perché ha lasciato la Libia?

Abbiamo lasciato la Libia a maggio del 2011. Con le bombe abbiamo perso tutto e l'atelier è stato distrutto, i vetri rotti, tutto rovinato. I bambini restavano in casa perché non potevano andare a scuola. I bombardamenti erano molto forti. Ricordo che una volta è caduta una parte del tetto e mia moglie, per evitare di essere colpita, si è messa a correre ed è caduta. Tuttora mia moglie si sottopone a delle analisi per approfondire la sua condizione di salute a seguito di quel fatto. Restavamo chiusi in casa, perché uscire dal quartiere Tajura per andare al centro ad approvvigionarci era impossibile. Gli altri erano già scappati, ma noi, che lì avevamo ricostruito la nostra vita così come la pensavamo, tentavamo di aspettare che finisse tutto. Avendo infine compreso che non sarebbe cambiato nulla, siamo andati verso la Tunisia per uscire, ma poi siamo tornati indietro perché tutto era bloccato, in quanto c'era panico ovunque essendo stata diffusa la notizia secondo cui il figlio di Gheddafi era morto. Poi abbiamo visto un folto gruppo di neri che fuggivano verso la stessa direzione ed abbiamo chiesto loro cosa fosse accaduto per cui correvano tutti insieme in quel modo. Ed abbiamo capito che stavano andando verso il mare, per scappare, quindi anche noi ci siamo uniti con loro, dopo aver preso con noi soltanto le coperte. Ma lì c'erano i libici che picchiavano la gente. Siamo rimasti lì con il freddo e vedevamo che arrivavano lì le navi direttamente dal cantiere navale che stava lì vicino, così abbiamo visto che la gente entrava su queste navi e siamo entrati anche noi. Entravamo senza neanche sapere dove ci avrebbero portato ma siccome avevano detto che il figlio di Gheddafi era morto, temevamo che avrebbero bruciato tutto. Credevamo che ci avrebbero portato in Tunisia, ma da lì abbiamo passato quattro giorni in mare. Non avevamo portato nulla da mangiare e non avevamo acqua. I bambini cominciavano a vomitare giallo. Dopo abbiamo visto una nave grande, che, di notte, è venuta e ci ha preso. Chi guidava l'imbarcazione non aveva idea di dove stessimo andando. Infatti a bordo non c'era alcun materiale per il viaggio, non c'era neanche la bussola. Per fortuna è arrivata questa nave.

Altre osservazioni

Entrambe le interviste si sono svolte in lingua lingala, come richiesto dagli interessati ma sono state effettuate tuttavia in presenza di un solo membro della Commissione. Secondo la legge, il richiedente ha diritto a essere ascoltato alla presenza di tutti i componenti della Commissione Territoriale, tuttavia, laddove il richiedente asilo ne faccia richiesta motivata, la normativa italiana consente lo svolgimento di colloqui sensibili alla specificità di genere e di colloqui individuali alla presenza di un solo componente (12, c. 1, D.Lgs. n. 25/2008).

In questo caso, la coppia non ne ha fatto richiesta ma questa decisione è stata presa con il loro consenso; da entrambi i verbali:

Accetta di svolgere l'audizione con un solo componente della Commissione, per ragioni organizzative, fermo restando che il suo caso sarà esaminato da tutti i componenti della Commissione?

Sì.

Guerra

Y.K., (Mali-Costa D'Avorio), 36 anni, uomo

L'audizione si è svolta nel corso del 2011 presso la CT di Roma; la risposta è stata un diniego, avverso il quale l'interessato ha proposto ricorso, attualmente pendente.

■ Parole-chiave: **guerra, etnia**

Dalla storia:

Nato in Mali si trasferisce in Costa D'Avorio dopo la morte di entrambi i genitori e viene adottato dallo zio acquisendo la cittadinanza ivoriana.

Il padre era il capo del suo villaggio in Mali e viveva agiatamente, si è sposato due volte in quanto la prima moglie tardava ad avere figli.

La seconda moglie ha avuto due figli maschi più grandi sia del richiedente sia delle sue sorelle, ritiene che praticasse riti magici in quanto curava il padre con medicinali a base di erbe preparati da lei e da quando gli vennero somministrate queste medicine il padre si ammalò fino a morire.

Dopo la morte di un capo villaggio devono passare cinque anni prima che ne venga nominato un altro e quest'ultimo decide in merito alle questioni ereditarie dell'ex capo villaggio. La matrigna sapendo che il nuovo capo villaggio avrebbe dovuto rivolgersi alla prima moglie e successivamente a lei, decise di uccidere la madre del richiedente con le stesse modalità con cui aveva ucciso il marito.

Poco prima che venisse eletto il nuovo capo villaggio a T.S. succedevano fatti strani, aveva spesso allucinazioni e incubi notturni. Dopo questi fatti si rivolse a uno zio materno che viveva in Costa D'Avorio, il quale intuì che si trovava in pericolo di vita e decise di portarlo con sé.

Scappò dalla Costa D'Avorio dopo essere sfuggito a un tentativo di reclutamento forzato da parte delle milizie dell'ex- presidente Gbagbo, durante il quale vennero uccisi due suoi cugini e perse le tracce di tutti gli altri membri della sua famiglia tra cui moglie e figli.

Scappato in Ghana e passando per Burkina Faso, Niger e Algeria, arrivò in Libia dove ha lavorato e dove è rimasto fino allo scoppio della guerra quando militari libici fecero irruzione a casa sua, lo arrestarono e lo costrinsero a svolgere lavori per loro, tra cui recuperare cadaveri per strada.

Riuscito a scappare con l'aiuto dell'autista del furgone con cui trasportava i cadaveri, affezionato a lui, si è imbarcato per l'Italia dove è arrivato il [...] del 2011.

Verbale commissione:

Cittadinanza: Mali

Il richiedente dichiara che il Paese di cui è cittadino è la Costa D'Avorio.

In che lingua desidera sostenere il colloquio?

In djoula in relazione al Paese di cui sono cittadino, vorrei precisare che sono originario del Mali pur essendo cresciuto in Costa D'avorio.

Qual è il Paese di cui Lei è cittadino?

Durante il viaggio per venire fino a qua ho perso tutti i documenti della Costa D'avorio. Una volta giunto qui mi sono procurato i documenti del Mali.

[...]

Lei ha acquisito ufficialmente la cittadinanza ivoriana oppure ha sempre mantenuto quella maliana?

Quando sono andato in Costa D'avorio non ho portato con me i documenti del Mali e mi hanno dato la cittadinanza ivoriana.

Lei aveva richiesto la cittadinanza ivoriana?

Sì mio zio materno, che viveva in Costa D'avorio mi ha adottato e così, siccome lui aveva la cittadinanza ivoriana, anche io ho acquisito la cittadinanza ivoriana.

Lei ha acquisito ufficialmente la cittadinanza ivoriana?

Sì la famiglia di mio zio (materno) è di etnia djoula della Costa D'avorio.

Perché una volta giunto in Italia ha dichiarato di essere cittadino del Mali?

Mio padre è il capo del nostro villaggio in Mali e per questo ho dichiarato di essere cittadino del Mali.

[...]

Che lei sappia ha mantenuto la cittadinanza del Mali....

[...]

Avevo la cittadinanza maliana ma sono andato in Costa D'avorio senza portarmi la cittadinanza maliana. Ho sempre vissuto in Costa D'Avorio con la cittadinanza ivoriana, proprio perché avevo lasciato il Mali per un determinato motivo. Mio padre aveva due mogli...

La interrompo un attimo, mi scusi solo per chiarire un momento la questione relativa alla Sua cittadinanza e poi riprendiamo il racconto della Sua storia. Va bene?

Ho la cittadinanza ivoriana perché ho sempre considerato solo quella. Però sono di origine maliana.

Nel suo caso è stato possibile mantenere le due cittadinanze, ivoriana e maliana?

Ho il problema che a quindici anni sono uscito dal Mali e, come si sa, un minorenni in Mali, oltre all'estratto di nascita, non ha altri documenti. Per cui avevo solo l'estratto di nascita maliano.

Al di là dei documenti in suo possesso, volevo sapere se lei risulta cittadino di entrambi i Paesi oppure no.

Quello che so è quello che vi sto dicendo.

Commento: L'audizione si svolge in lingua djoula, dialetto della Costa D'Avorio. Il richiedente spiega come e perché ha acquisito la cittadinanza ivoriana. La commissione ripete più volte le stesse domande a cui il richiedente risponde in maniera esaustiva per quanto a sua conoscenza.

Mi parla del periodo che va da quando ha lasciato il Suo Paese fino al Suo ingresso in Italia?

[...]

Ho lasciato la Costa D'Avorio nel novembre 2010.

Mi parla del periodo che va da quel momento fino al suo ingresso in Italia? Che tappe ha seguito dove e come ha vissuto?

[...] c'era la guerra in Costa D'avorio, ed io sono uscito a novembre per via della guerra. Facevo il commercio tra Ghana e Costa D'avorio. [...] le milizie del clan Gbagbo entravano nei quartieri a prendere i giovani con la forza. Non era questione di essere djoula, gli servivano solo i giovani. Il giorno che sono venuti a casa di mia zia [...] era notte e io mi trovavo fuori casa [in Ghana, per andare a prendere la merce]. Il quartiere dove stavamo si chiamava Abobo. Quando sono entrati nella nostra casa familiare mia zia ha cercato di far fuggire i suoi quattro figli maschi, che sono stati rincorsi mentre fuggivano, per cui due sono stati uccisi ed altri due sono riusciti a fuggire verso la Liberia. Ignaro di tutto [...] quando sono arrivato a casa ho trovato tutto distrutto [...]. Nella mia casa non c'era più niente e non c'erano neanche mia moglie con i miei tre figli né mia zia. [...]

A chiunque chiedessi notizie dei miei cari nessuno mi diceva come stessero le cose veramente. Nel quartiere tutti i giovani erano fuggiti... e non ho la più pallida idea di che fine abbiano fatto mia moglie i miei figli e mia zia. Dopo due giorni di ricerche ho lasciato perdere e mi sono rifugiato in Ghana. Arrivato lì non ci stavo più con la testa e sono andato via dal Ghana recandomi Burkina Faso, visto che volevo restare il più lontano possibile dalla Costa D'avorio [...] Niger [...] Algeria [...] Libia. [...] Nel 2011 è scoppiata anche la guerra in Libia. Ero in un quartiere a Misurata [...] è stato proprio in quel quartiere che hanno ucciso 225 persone. [...] ci trovavamo rinchiusi nelle case senza poter uscire. I militari che facevano le ronde nei quartieri, sono entrati usando la forza, ci hanno arrestato e portato via. Non ci hanno fatto del male [...], ma ci hanno ordinato di caricare le salme per portarle via. Avevamo paura che potessero uccidere anche noi, l'autista [...] si era affezionato a me [...] è un militare [...] gli ho fatto pena e

mi ha detto [...] che prima o poi ci avrebbero ucciso e si dichiarava pronto ad aiutarmi mettendomi sulle navi per la Tunisia.

[...] Abbiamo lasciato Misurata il [...]. L'audizione si svolge in lingua djoula, dialetto della Costa D'Avorio. Il richiedente spiega come e perché ha acquisito la cittadinanza ivoriana. La commissione del 2011, [...] . Per la sete bevevamo l'acqua del mare, [...]. Sabato [...] siamo entrati in Italia.

[...]

Come fa a sapere cosa è successo nella sua casa familiare senza che lei fosse presente?

Quando sono tornato dal mio viaggio, alcuni vicini che ho visto mi hanno informato della situazione.

[...]

Ritiene che in caso di rientro in Costa D'Avorio potrebbe incontrare dei problemi?

Non posso tornare in Costa D'Avorio perché non c'è nessuno della famiglia di mio zio (hanno ucciso due dei miei cugini e altri due sono fuggiti) dove sono cresciuto. Ho paura di tornare perché lì dove vivevamo non posso stare più. È per questo che sono venuto qui a chiedere protezione.

[...]

Anche se ne ha parlato glielo chiedo: chi è che entrava nelle case in Costa D'Avorio per prendere i giovani con la forza?

FPI. Si chiama Bleudè ed è del clan di Gbagbo. Non ho fatto politica ma so che Bleudè era dell'FPI, del clan di Gbagbo.

Lei sa scrivere?

No, non ho studiato.

Perché volevano prendere i giovani con la forza? Per farne cosa?

Li rapivano per portarli a fare la guerra. E uccidevano quelli che rifiutavano o che cercavano di scappare. Hanno ucciso tanti giovani.

Qual è il clan di Gbagbo?

Le forze loyaliste.

Chi è Gbagbo?

È l'ex Presidente della Costa D'Avorio.

Chi è l'attuale Presidente?

Ho sentito dire che adesso è Alassane Dramane Ouattara che è il Presidente della Costa D'Avorio, ma dove siamo noi non abbiamo neanche il televisore per ascoltare le notizie. Mi sento ormai più ivoriano che maliano; infatti non parlo più neanche il dialetto del Mali e parlo invece solo djoula.

[...]

Di che etnia era la famiglia di suo zio in Costa D'Avorio?

Djoula.

Qual'è l'etnia di Gbagbo?

Bete.

E perché secondo lei i betè volevano arruolare i djoula nel loro esercito?

Come ho detto non facevo politica quindi non conosco la motivazione.

Glielo chiedevo perché è stato lei ad avermi detto che rapivano i giovani per far fare loro la guerra.

Quando la guerra è scoppiata non si guardava tanto all'etnia, djoula o meno; prendevano soltanto i giovani.

[...]

Risposta della Commissione

La Commissione

[...]

RILEVATO che il richiedente ha aggiunto di aver lasciato la Costa D'avorio per il timore di essere arruolato forzatamente nelle milizie dell'ex-Presidente, essendo lo stesso richiedente

sfuggito a un tentativo di reclutamento, **scappando dalla finestra sul retro dell'abitazione ove abitava**³⁴.

[...]

CONSIDERATO che le vicende occorse in Costa D'Avorio e in Libia, Paesi in cui il richiedente ha transito e risieduto prima del proprio ingresso in Italia, non sono di per sé tali da suffragare il riconoscimento di una forma di protezione internazionale, rilevando piuttosto a tal fine fatti e circostanze relative al Paese di cui il richiedente è cittadino;

CONSIDERATO che le dichiarazioni del richiedente circa l'avvenuta acquisizione della cittadinanza ivoriana non sono supportate da sufficienti argomentazioni o da elementi oggettivi, né emerge, dalle stesse dichiarazioni, la circostanza della perdita della cittadinanza del Mali da parte del richiedente medesimo;

RITENUTO che la situazione rappresentata dal richiedente relativa al suo espatrio dal Mali non è riconducibile alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato, non essendo emerso alcun legame con i motivi di persecuzioni previsti dalla stessa Convenzione;

RITENUTO, altresì, che non sono emersi elementi tali da configurare nel caso di specie un'ipotesi di rischio di danno grave ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 251/2007;

RITENUTO, infine, che non sussistono gravi motivi umanitari tali da rendere applicabile la previsione di cui all'art. 32 comma 3, del D.Lgs. 25/2008;

DECIDE

di non riconoscere la protezione internazionale.

Ricorso giurisdizionale

La Commissione Territoriale di Roma ha respinto la domanda del signor Y.K. ravvisando elementi di dubbio sorti durante l'audizione che ne avrebbero inficiato la credibilità.

[...] le dichiarazioni del richiedente circa l'avvenuta acquisizione della cittadinanza ivoriana non sono supportate da sufficienti argomentazioni o da elementi oggettivi, né emerge, dalle stesse dichiarazioni, la circostanza della perdita della cittadinanza del Mali da parte del richiedente medesimo;

Tale motivazione è palesemente incongrua e insufficiente.

La condizione di richiedente asilo, ossia di persona che è stata costretta a lasciare repentinamente e clandestinamente il proprio Paese, per salvarsi da un pericolo attuale, rende oggettivamente difficoltoso per il richiedente asilo fornire un proprio passaporto nazionale, in quanto lo stesso è impossibilitato a recarsi all'ambasciata della nazione d'origine per richiedere il suddetto documento identificativo. Se l'ambasciata di riferimento fosse posta a conoscenza della presenza sul territorio italiano del richiedente, egli potrebbe correre gravi rischi.

Il momento identificativo dovrebbe essere valutato in relazione alla fondatezza della domanda. Tanto più risulta fondata la domanda dello straniero tanto più è probabile che lo stesso non possa fornire documenti di identificazione nazionale. In tal senso, si potrebbe ritenere che la prova delle persecuzioni sia data proprio dall'assenza di documenti nazionali e dall'impossibilità di poterli richiedere.

Y.K. si è integrato perfettamente in Costa D'Avorio tanto da non conoscere il dialetto maliano, mentre parla perfettamente la lingua djoula. Chiede di svolgere l'audizione in lingua djoula.

Inoltre la Commissione non tiene conto della tragica e drammatica esperienza di violenza e soprusi riferiti da Y.K. e nella decisione non c'è alcun raccordo tra la situazione personale di violenze subite e la devastata e carente di protezione notoria situazione socio-politica nonché culturale e anche e soprattutto ordinamentale del paese di provenienza. Non può non rilevarsi la manifesta illogicità ed irragionevolezza, dovuta ad un evidente carenza di

³⁴ Questo particolare non risulta né dal verbale né dalla storia.

istruttoria e di conoscenza delle condizioni socio-politiche della Costa D'Avorio ma anche del Mali, in generale e della situazione di tensione creatasi nel periodo post elettorale.

Dal Rapporto annuale 2011 di Amnesty International

*Le elezioni presidenziali, rinviata dal 2005, si sono infine svolte a novembre 2010 e hanno portato a uno stallo politico. Sia il presidente uscente, Laurent Gbagbo, sia il suo contendente, Alassane Ouattara, si sono autoproclamati vincitori e hanno nominato governi contrapposti. Ci sono state gravi violazioni dei diritti umani, in larga parte compiute dalle forze di sicurezza fedeli al presidente uscente, Laurent Gbagbo. **Decine di persone sono state uccise, detenute, rapite o scomparse. Diverse migliaia di persone sono fuggite nei paesi vicini o sono sfollate internamente. Per tutto l'anno, le Forze nuove (Forces Nouvelles), una coalizione di gruppi armati che controlla il nord del paese dal 2002, hanno continuato a commettere violazioni dei diritti umani.** Vessazioni e aggressioni fisiche sono rimaste diffuse, specialmente ai posti di blocco. A fine anno non era stata ancora trovata una soluzione politica, mentre la penuria di beni di prima necessità e l'innalzamento dei prezzi erano sempre più gravi. Per tutto l'anno le forze di sicurezza sono ricorse a un uso eccessivo della forza per disperdere le proteste, uccidendo in modo sommario alcune persone. Si sono inoltre rese responsabili di diffusi abusi, estorcendo denaro ai posti di blocco e durante le ispezioni dei documenti di identità.*

Le forze di sicurezza fedeli a Laurent Gbagbo hanno compiuto esecuzioni extragiudiziali, arresti arbitrari e sparizioni forzate.

Il 16 dicembre, le forze di sicurezza e i miliziani fedeli a Laurent Gbagbo hanno ucciso almeno 10 manifestanti disarmati ad Abidjan, nel corso di proteste di massa per lo stallo politico. Salami Ismaël, un addetto a un autolavaggio, che si trovava nei pressi e non aveva preso parte alla marcia, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da due uomini incappucciati, che vestivano l'uniforme militare.

Combattenti e sostenitori delle Forze Nuove si sono resi responsabili di violazioni dei diritti umani, tra cui tortura e altri maltrattamenti, detenzioni arbitrarie e frequenti estorsioni. È prevalso un clima di impunità a causa dell'assenza di un sistema giudiziario funzionante nel nord del paese.

Ad aprile, Amani Wenceslas, uno studente, è stato ucciso da un proiettile vagante durante uno scontro a fuoco tra due fazioni delle Forze Nuove a Bouaké. Anche due combattenti armati sono rimasti uccisi.

Secondo informazioni ricevute, dopo le elezioni di novembre, nella regione di confine con la Liberia, nell'ovest del paese, le Forze Nuove hanno minacciato e vessato persone accusate di essere sostenitori di Laurent Gbagbo. Per questo, migliaia di persone sono fuggite in Liberia.

Y.K. è fuggito proprio a novembre del 2010, subito dopo le elezioni quando la situazione è precipitata, la sua famiglia viveva ad H. quartiere della città di Abidjan (capitale *de facto* della Costa d'Avorio) teatro di scontri e violenze.

Tornando nel proprio paese di origine, deve non solo temere per la propria vita, a causa di un clima di generalizzata violenza nei confronti della popolazione civile, ma non può nemmeno chiedere aiuto alle locali forze di polizia, stante la loro notoria corruzione e l'uso di metodi e prassi contrari ai diritti umani.

La decisione è quindi un'evidente violazione di diritto non avendo contestualizzato la vicenda considerando che *“gli organi esaminatori devono considerare ai fini della valutazione della credibilità del richiedente la Protezione Internazionale anche la situazione generale, nonché ordinamentale”*.

Alla Commissione spetta cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della Protezione Internazionale, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.

Y.K. ha assolto l'onere probatorio gravante su di lui, compiendo ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, fornendo tutti gli elementi pertinenti in suo possesso le sue

dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti il suo caso.

Le modalità con cui è stata condotta l'audizione, lungi dal creare e ricercare un clima collaborativo e cooperativo, appaiono alquanto superficiali.

La decisione amministrativa appare prima di riscontro alcuno sia dal punto di vista soggettivo, con riferimento alla puntualità e specificità dei fatti riferiti, sia dal punto di vista oggettivo, essendo carente di riferimento alcuno al quadro ordinamentale del paese di provenienza.

Si sarebbe dovuto tenere conto delle informazioni raccolte sul campo da alcune organizzazioni di tutela dei diritti umani, ad esempio alcuni estratti di articoli di Peacereporter nel periodo che va dalla fuga dalla Costa D'Avorio all'audizione.

Informazioni sui paesi di origine

21/12/2010

Costa D'Avorio, il ritorno degli squadroni

Uccisioni sommarie e sequestri, la crisi ivoriana si fa sempre più grave mentre Gbagbo alza il tiro contro le Nazioni Unite che decidono la proroga della loro missione³⁵

La crisi politica in cui si è avvitata la Costa d'Avorio si fa sempre più grave, come dimostrano le bande di miliziani ricomparse sabato notte, a dimostrazione che il presidente Laurent Gbagbo pur di non farsi da parte è disposto veramente a tutto.[...]

Blitz notturni. La ricomparsa degli squadroni è il segno più tangibile di quanto il Paese si trovi vicino a quel baratro che lo aveva inghiottito tra il 2002 e il 2004. Il bilancio delle manifestazioni degli ultimi giorni è di una sessantina di morti e di oltre 200 feriti. Ancora più inquietante è il **ritorno alla prassi dei sequestri: miliziani in uniforme, accompagnati da uomini dei servizi di sicurezza, da alcuni giorni razziano il quartiere della capitale dove si concentra lo stato maggiore del partito di Ouattara, l'Rdr: entrano nelle case nel cuore della notte per uccidere e sequestrare quelli che sono obiettivi scelti**. Lo hanno confermato a Peacereporter fonti vicine al leader del partito, le quali hanno denunciato anche l'esistenza di una fossa comune nei pressi della prigione civile di Abidjan. [...]

30/12/2010

Costa D'Avorio, decine di migliaia in fuga verso la Liberia

L'Unhcr lancia l'allarme rifugiati: "Altri 30 mila in fuga dalle violenze post-elettorali"³⁶

Decine di migliaia di cittadini della Costa D'Avorio sono fuggiti nella vicina Liberia per scappare dalle crescenti violenze scatenate dalle elezioni presidenziali avvenute il mese scorso. La nuova ondata di rifugiati ivoriani si aggiunge alle quattordicimila persone che secondo l'Unhcr, la scorsa settimana ha attraversato il confine che divide la Costa d'Avorio dalla parte occidentale della Liberia.[...]

04/03/2011

Costa D'Avorio, Abidjan: zona di guerra

Il responsabile dell'Agenzia per i rifugiati sostiene che "la situazione sta degenerando rapidamente" e che "alcune zone di Abidjan sono in stato di guerra, con la popolazione in fuga"³⁷

Il responsabile dell'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), Jaques Franquin, sostiene che la città di Abidjan (capitale *de facto* della Costa d'Avorio) somiglia sempre di più ad una zona di guerra. Dopo che il presidente uscente Laurent Gbagbo si è rifiutato di lasciare l'incarico al vincente Alassane Outtara, in seguito all'esito delle elezioni dello scorso novembre, la tensione non è mai cessata.

Secondo Franquin "la situazione sta degenerando rapidamente" e le truppe Onu presenti nell'area non riescono a garantire la sicurezza di tutti i civili [...]

³⁵ <http://it.peacereporter.net/articolo/25927/Costa+d'Avorio,+il+ritorno+degli+squadroni>

³⁶ <http://it.peacereporter.net/articolo/26100/Costa+d'Avorio%2C+decine+di+migliaia+in+fuga+verso+la+Liberia>

³⁷ <http://it.peacereporter.net/articolo/27218/Costa+d'Avorio%2C++Abidjan%3A+zona+di+guerra>

02/04/2011

**Costa d'Avorio, bagno di sangue nell'ovest. Da Abidjan voci di un colpo di stato
Dalla capitale commerciale, piegata da tre giorni di guerra, arrivano indiscrezioni
circa un imminente golpe. Cri: 800 morti a Duékoué³⁸**

“Non c'è più nessuna certezza, è la catastrofe totale”. Questo scrivono quei pochi giornalisti ivoriani che riescono a far filtrare i loro racconti. Ad Abidjan è guerra. Mortai, elicotteri d'attacco che volteggiano nei cieli, la popolazione terrorizzata non esce più di casa mentre sciacalli e disperati assaltano i negozi, dopo aver divelto le saracinesche. Terzo giorno di combattimenti nella capitale commerciale della Costa d'Avorio, cominciati giovedì con l'arrivo delle Forze repubblicane (Rfci), il nuovo esercito creato nemmeno due settimane fa dal legittimo presidente Alassane Ouattara, nel tentativo di rovesciare l'ex capo dello stato, il golpista Laurent Gbagbo. In queste ore si stanno diffondendo voci di un colpo di stato attuato dall'esercito. Buona parte delle forze armate era fin qui rimasto fedele a Gbagbo ma dall'inizio della crisi, degenerata ora in un confronto armato e nella guerra civile, soldati e ufficiali hanno continuato a defezionare. Adesso, davanti al collasso di Abidjan, potrebbero mettere agli arresti Laurent Gbagbo e Charles Ble Goudé, l'anima nera del regime, il ministro della Gioventù, fondatore della violenta milizia dei Giovani Patrioti. La notizia clamorosa è che potrebbe autoproclamarsi presidente il generale Dogbo Ble Brunot. Questo dicono le indiscrezioni che arrivano dalla capitale. Situazione catastrofica anche nel resto del Paese. La Croce Rossa internazionale (Cri), dopo una visita della città di Duékoué, nell'ovest, ha parlato di violenze scioccanti. [...]

01/06/2011

Costa D'Avorio, la pace difficile

Voci di una ripresa imminente delle ostilità, violenze che continuano e un rapporto di Amnesty che non salva nessuno, nemmeno il nuovo presidente Ouattara³⁹

[...] dossier intitolato “They looked at his identity card and shot him dead”. Six months of post electoral violence in Cote d'Ivoire. Lo firma Amnesty International, che in 80 pagine ricostruisce in maniera esaustiva, ma soprattutto con obiettività, sei mesi di violenze etniche, politiche e religiose, perpetrate da quelle strane nebulose di gruppi armati che mischiavano forze regolari, paramilitari, ammutinati, mercenari e ribelli, che si sono affrontate per conto e in nome di due presidenti: quello uscente, Laurent Gbagbo, e Alassane Ouattara, vincitore delle ultime elezioni presidenziali. Sui crimini commessi nel sud del Paese dai reparti fedeli a Gbagbo, ai danni dei sostenitori di Ouattara o presunti tali, si è scritto molto. Ora Amnesty illumina anche l'altra metà del campo di battaglia con un report che costituisce anche un atto d'accusa verso il presidente e il suo premier, Guillaume Soro. A pagina 37, il passaggio politicamente più forte: con la creazione delle Forces Republicaines de Cote d'Ivoire, “il presidente Ouattara si è assunto la responsabilità di tutti gli atti commessi o tollerati da queste forze armate”.

Il grosso degli avvenimenti coincide con l'attacco lanciato dall'Frci il 28 marzo, un'offensiva che in pochi giorni le avrebbe portate ad Abidjan, dopo aver preso possesso dell'ovest e del sudovest del Paese, messi a ferro e fuoco. Il 29, le Forze repubblicane entrano a Duékoué e passano per le armi molti civili di etnia Bètè e Guèrè, sospettati di aver votato in massa per il rivale di Ouattara. Il report racconta di persone fatte sdraiare a terra e interrogate sul gruppo etnico di appartenenza e poi sgozzate; di preti uccisi nelle loro chiese. Nei pressi del ponte sul Guémon, i soldati raccolgono un gruppo di civili. Li dividono per sesso, costringendoli a cantare inni a Ouattara. Lì, gli ispettori di Amnesty troveranno 56 cadaveri. L'assalto al Quartier Carrefour ha lasciato sul terreno 817 persone, scrive Amnesty citando un testimone che ha assistito alla conta dei cadaveri. Le forze dell'Frci avanzano accompagnate da milizie malinkè e da dozos, cacciatori tradizionali. Seminano morte in tutta la zona: nei villaggi Dahoua, Bahè Bè, Pinhou, Dièhiba. Chi è in grado di fuggire, scappa non appena si sparge la notizia del loro arrivo. Chi non può, ha il destino già scritto. A Dèlobly, una sopravvissuta racconta del padre, troppo anziano per correre: sgozzato da soldati dell'Frci. Stessa sorte toccata Dogo Hervé, un bambino di sette anni trucidato insieme allo zio, nella città di Guiglo. In alcuni casi, i militari utilizzano cani per rintracciare coloro che erano riusciti a nascondersi nella foresta, inseguirli e ucciderli.

³⁸ <http://it.peacereporter.net/articolo/27759/Costa+d'Avorio,+bagno+di+sangue+nell'ovest.+Da+Abidjan+voci+di+un+colpo+di+stato>

³⁹ <http://it.peacereporter.net/articolo/28786/Costa+d'Avorio,+la+pace+difficile>

Nel sud, intanto, le squadre di Gbagbo da dicembre attaccano il quartiere di Abobo, un satellite a nord di Abidjan abitato in larga parte da ivoiriani di fede islamica, provenienti dal nord (Dioula) o originari dei Paesi della sub-regione che comprende Burkina Faso, Guinea, Mali e Senegal. Uccidono imam, attaccano moschee, sparano più volte su raduni di elettori di Ouattara, **entrano nelle case, stuprano donne, uccidono ragazzini, sequestrano persone e beni**. Riconoscono i loro obiettivi da cognomi poco ivoiriani, o da vesti tipiche come i boubou o amuleti propiziatori. Non sgozzano, ma bruciano vive le loro vittime. Al nord gli stessi massacri si ripetono a parti invertite, con i Guère e i Bété come vittime designate. Da dicembre fino ai primi di marzo, sono le Forces Armées des Forces Nouvelles (Fafn), la guerriglia, a muoversi per prime, affiancate da dozos e da milizie di villaggio. Il loro terminale politico è il premier e ministro della difesa del governo formato da Ouattara, Guillaume Soro. La situazione cambia l'8 marzo, quando il presidente annuncia la nascita delle Frci, che assorbono le Fafn e vengono poste sotto il suo comando. La catena di comando si fa meno opaca ma la violenza, come visto, non cessa. Ouattara ha promesso indagini sui massacri ma dovrà guardare attentamente anche nel suo giardino.

Le violenze degli ultimi sei mesi hanno riaperto vecchie ferite e acuitizzato tensioni etniche. Sono centinaia di migliaia gli sfollati interni e i profughi fuggiti oltre confine che testimoniano la forte insicurezza che ancora si respira. Le vendette continuano. Circa 300 i cadaveri ritrovati nel sud ovest del Paese e a Yapugon ai primi di maggio.[...] Circolano poi voci di una controffensiva di quel che resta delle forze armate fedeli a Gbagbo: si sarebbero raccolte al confine col Ghana, e si preparerebbero ad attaccare. [...]

Protezione umanitaria

La commissione non riconosce nemmeno un permesso di soggiorno per motivi umanitari che pure avrebbe potuto accordare considerando il fatto che il richiedente è fuggito dalla Libia nell'aprile 2011.

La Commissione non ritiene di poter accordare in questo caso nessuna forma di protezione, come in molti altri inseriti nella cosiddetta “Emergenza Nordafrica”, anche se la situazione in Libia era estremamente pericolosa, soprattutto per una persona proveniente dall'Africa Subsahariana.

Tratta

L.Y., (Sierra Leone), 24 anni, donna

■ Parole chiave: **tratta**

Il verbale dell'audizione contiene elementi e riferimenti che lasciano pensare che la vicenda possa essere, con molta probabilità, quella di una vittima di tratta, sebbene il modo in cui viene condotta l'intervista non sembri orientato ad avvalorare tale ipotesi.

“Quando avevo 7 anni mi sono trasferita in Guinea, nella capitale Conakry, e nel 2004, non ricordo il mese, mi sono diretta nel Mali, dove sono rimasta 7 mesi senza lavorare perché ero ospite di una signora con la quale mi ero trasferita da Conakry; successivamente sono andata in Burkina Faso con questa signora, qui sono stata 6 mesi in una località di cui non ricordo il nome. Poi ho raggiunto il Niger, dove ho soggiornato 5 mesi insieme alla signora di cui ho detto prima. (...)”

“A Tripoli la signora con la quale viaggiavo mi ha lasciata da sola con due uomini, uno bianco e l'altro nero, che erano preti di religione cattolica”.

Alla domanda: “Quanto ha pagato per la traversata del Mediterraneo?”, risponde: “Non ho pagato io, forse il prete ha pagato lui per me”.

Data in adozione all'età di sette anni ad una “signora”, si è trasferita in Guinea insieme a questa donna, che “la maltrattava e la picchiava”. Afferma di aver subito, dopo alcuni anni, una violenza sessuale a seguito della quale si è affidata ad un'altra donna (“una signora alla quale ho raccontato la mia storia e questa mi ha detto che mi avrebbe condotta in un posto sicuro”).

Alla domanda “Che lavoro faceva questa signora?”, risponde: “Era una missionaria e vestiva come le suore”.

Già nella ricostruzione del percorso migratorio, che la richiedente espone in maniera confusa, la Commissione mette in risalto le discordanze cronologiche:

“Dal suo racconto emerge che lei per circa un anno e mezzo è stata in viaggio verso l'Italia; mancano circa due anni e mezzo da quando ha lasciato Conakry. Vuole precisare un po' meglio?”

Le vittime di tratta, come reso noto da diversi studi, solitamente hanno difficoltà a risalire a date e a mantenere la cognizione del tempo reale.

In un rapporto dell'OIM si legge che “il fenomeno degli arrivi, soprattutto a Lampedusa, di vittime di tratta è in forte aumento: nel 2008 [l'anno in cui la richiedente ha presentato domanda d'asilo] ne sono giunte oltre 1500, cioè oltre la metà (52%) del totale delle donne arrivate a Lampedusa”.

Le motivazioni del diniego sono vaghe e fondate sull'incapacità della richiedente di ricostruire il proprio percorso migratorio in maniera coerente. Nella decisione si legge: “...in particolare emergono dubbi sul viaggio del quale non ricorda gli avvenimenti relativi a circa due anni e mezzo di vita”.

Dal racconto, emerge chiaramente trattasi di una persona che non ha più legami con il paese d'origine, dal momento che a più riprese la richiedente dichiara di esserne andata via all'età di soli sette anni. L'intervistatore insiste tuttavia sui motivi per i quali ha lasciato il paese, ponendo domande ridondanti: “Perché è andata via dalla Sierra Leone?” Risposta: “La mia famiglia era povera e mio padre mi ha fatto adottare da una signora di Conakry” e subito dopo: “Per quali motivi ha lasciato il suo paese?” Risposta: “Ho lasciato il mio paese in quanto questa signora che mi adottava aveva promesso ai miei genitori che mi avrebbe fatta studiare, ma sono andata a scuola tre anni solamente, perché mi ha messa a lavorare come domestica...”.

4

Conclusioni
e raccomandazioni

Gli strumenti dell'indagine qualitativa uniti alla particolarmente favorevole condizione di prossimità al richiedente asilo degli operatori che hanno raccolto e analizzato le storie, i verbali di audizione e gli eventuali ricorsi presentati avverso decisioni negative della Commissione Territoriale di Roma presentati nel precedente paragrafo, consentono di far emergere aspetti di merito particolarmente delicati riguardanti la qualità della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, in particolare carenze e criticità che portano a un diniego in prima istanza, a volte successivamente “ribaltato” da una decisione del Tribunale. In estrema sintesi sono emerse in particolare difficoltà relative a:

- la qualità dell'ascolto e della comprensione del richiedente nel corso dell'audizione; la natura stessa del colloquio innanzi alla Commissione con il suo portato di stress per il richiedente;
- la tendenza a sopperire alle carenze organizzative con l'abbassamento delle garanzie procedurali per il richiedente (si vedano i colloqui svolti alla presenza di un unico membro della CT, la redazione del verbale in forma sintetica e non integrale, la rilettura sommaria del verbale di audizione una volta terminato il colloquio);
- la tendenza a volte da parte della Commissione a utilizzare il colloquio come momento di verifica della credibilità in un'ottica di controllo piuttosto che di apertura al racconto del richiedente;
- la carenza di formazione rivolta ai membri delle CCTT;
- la carenza di formazione rivolta agli interpreti;
- la mancata comprensione di alcune caratteristiche istituzionali e giuridiche ma anche culturali e sociali dei paesi di provenienza da parte della Commissione, che porta a giudicare con categorie non sempre corrette il racconto del richiedente;
- il sottoutilizzo e il non appropriato utilizzo di tutte le forme di protezione (internazionale, sussidiaria, umanitaria) previste dalla legge⁴⁰;
- la mancata informazione puntuale e aggiornata sui paesi di origine;
- la mancanza di indicazioni generali sull'atteggiamento da tenere da parte delle CCTT in sede di audizione;
- la mancanza di un sistema di valutazione e monitoraggio della qualità delle decisioni.

Per far sì che queste difficoltà possano essere in parte affrontate e superate, è possibile adottare alcune misure (sia procedurali, adottabili anche a normativa invariata, sia adottando modifiche alla normativa) che intervengano direttamente o indirettamente sulla qualità della procedura di riconoscimento della protezione favorendone un utilizzo più appropriato e adeguato alle domande poste dalle biografie e dal contesto culturale di provenienza dei richiedenti. In particolare si ritiene utile quanto segue.

⁴⁰ Che può risultare nell'attribuzione di una forma di protezione più bassa rispetto a quella attribuibile secondo le caratteristiche della persecuzione e del rischio subito dal richiedente.

In materia di composizione e formazione delle CCTT:

- la selezione di tutti i membri delle CCTT e non solo dei membri UNHCR in base alla loro esperienza in materia di protezione internazionale, prevedendo la partecipazione di esperti indipendenti qualificati che possano apportare un valore aggiunto di conoscenza approfondita dei contesti culturali di provenienza dei richiedenti, prevedendo altresì l'unicità dell'incarico presso la Commissione al fine di garantire indipendenza e autonomia di giudizio;
- la formazione e l'aggiornamento continui dei membri delle CCTT anche attraverso seminari e approfondimenti sulle tecniche di audizione e sui Paesi di origine dei richiedenti;
- la creazione di un sistema informativo adeguato e consultabile pubblicamente contenente informazioni pertinenti, affidabili, accurate, aggiornate e verificabili in base alla fonte sui paesi di origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale.

In materia di conduzione delle audizioni da parte delle CCTT:

- l'adozione di linee-guida uniformi sulle modalità di conduzione delle audizioni con i richiedenti protezione internazionale da parte della Commissione Nazionale al fine di ridurre le disparità di applicazione poste in essere dai singoli membri della Commissione, e quelli tra le varie CCTT;
- la conduzione dell'audizione in via collegiale, laddove possibile, così come previsto dalla normativa, anche potenziando gli organici delle commissioni stesse e prevedendo professionalità aggiuntive per le attività di supporto e istruttorie;
- la redazione dei verbali in maniera estesa e particolareggiata e mai sintetica, il più possibile fedele a quanto riferito nel corso dell'audizione, prevedendo sempre la presenza in commissione di almeno due membri in modo tale che uno possa dedicarsi in maniera esclusiva alla verbalizzazione nel corso dell'audizione, e la loro rilettura puntuale al richiedente;
- la redazione particolareggiata delle motivazioni della decisione;
- l'adeguata formazione degli interpreti.

In materia di adozione delle decisioni:

- il monitoraggio e la valutazione delle decisioni adottate per motivazioni e tipo di protezione accordata o no.

Pur non costituendo l'oggetto principale di questa ricerca, si è potuto inoltre evidenziare come un accesso al ricorso giurisdizionale finisca con l'estendere una forma di protezione in alcuni casi rifiutata dalla valutazione della Commissione. A questo proposito, oltre a quanto appena menzionato circa la redazione dei verbali e delle motivazioni delle decisioni, si può aggiungere:

la specializzazione e formazione continua dei magistrati (analogo discorso già affrontato per le CCTT);

- l'accesso dei richiedenti diniegati al gratuito patrocinio per un effettivo esercizio del diritto a presentare ricorso;
- una previsione più favorevole circa i tempi entro i quali proporre ricorso, viste le difficoltà linguistiche e culturali di comunicazione con i richiedenti diniegati, nonché della carenza di

legami socio-parentali sul territorio che costituiscono spesso un ostacolo insormontabile per la presentazione del ricorso;

■ la reintroduzione a livello legislativo di un effetto sospensivo automatico che tuteli il ricorrente da un concreto rischio di espulsione verso un Paese nel quale non è ancora stato stabilito che possa essere inviato.

Nei 27 Paesi dell'Unione Europea complessivamente sono state 365.614⁴¹ le domande di protezione esaminate nel 2011; il tasso di riconoscimento è stato del 24% circa, e in particolare del 25% per le decisioni assunte dagli organi amministrativi e del 19% per le decisioni a seguito di ricorso. Va specificato che le differenze fra i vari Paesi sono ampie. Nel 2011 sono state esaminate in Italia 25.626⁴² domande di protezione internazionale con un tasso complessivo di riconoscimento della protezione (inclusa sia la protezione internazionale sia la protezione umanitaria) pari a circa il 40%. Lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 è stato riconosciuto in circa l'8% dei casi, mentre la protezione sussidiaria è stata accordata nel 10%; la raccomandazione per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari è stata adottata nel 22% circa delle decisioni. Il quadro complessivo (pur rientrando la protezione umanitaria nella legislazione nazionale e non quindi nella definizione della protezione ai sensi della normativa internazionale) del riconoscimento è confortante. Ci auguriamo tuttavia che questo tasso possa diventare qualitativamente più adeguato alle diverse casistiche grazie a un sempre più accurato approccio – sia normativo, sia procedurale - a una materia così delicata e importante.

⁴¹ Dati riportati in SPRAR, Ministero dell'Interno, Fondazione Cittalia, Atlante SPRAR, Anno 2011/2012, Rapporto annuale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, dicembre 2012, p. 95 e segg.

⁴² Cit., p. 49 e segg.

Riferimenti minimi

ASGI, A.I.C.C.R.E., Caritas Italiana, Communitas Onlus, Ce.S.Pi., *Il Diritto alla Protezione. La protezione internazionale in Italia. Quale futuro?*, 2012, http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2040&l=it

ASGI- proposte di riforma legislativa per la legislatura 2013-2018; Gennaio 2013, Paragrafo V Il diritto d'asilo:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/i.10.punti.di.riforma.asgi.2013007.pdf

ASGI, *La protezione sussidiaria. Scheda pratica a cura di Noris Morandi e Paolo Bonetti* (aggiornata al 11 marzo 2012),
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/protezione.sussidiaria.morandi.bonetti.11.marzo.2012.pdf

ASGI, Ministero dell'Interno, SPRAR, UNHCR, *La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l'operatore*,
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_2012_asilo_manuale.pdf

Laura Boldrini, *Tutti indietro*, Rizzoli, Milano, 2010

Renato Cavallaro, *Lexikòn. Lessico per l'analisi qualitativa nella ricerca sociale*, Edizioni CieRre, Roma, 2006

EUROSTAT, *Asylum in the EU 27. News release 48/2013-22 March 2013*, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-22032013-BP/EN/3-22032013-BP-EN.PDF

Giovanna Gianturco, *L'intervista qualitativa. Dal discorso al testo scritto*, Guerini, Milano, 2005

Christopher Hein, (a cura di), *Rifugiati. Vent'anni di storia del diritto d'asilo in Italia*, Donzelli, Roma, 2010

Enrico Pugliese, Maria I. Macioti, *L'esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2010

Sonia Masiello, *Punti di fuga. Prospettive sociologiche sul diritto di asilo e i rifugiati in Italia*, F. Angeli, Milano, 2007

Barbara Sorgoni, *La credibilità nella procedura di asilo* (pubblicato il 26 novembre 2012), in <http://asiloineuropa.blogspot.it/2012/11/la-credibilita-nella-procedura-di-asilo.html>

SPRAR, Ministero dell'Interno, Fondazione Cittalia, *Atlante SPRAR, Anno 2011/2012, Rapporto annuale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati*, dicembre 2012,
<http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/SPRAR-rapporto%202012defimg.pdf>
UNHCR, *Asylum Trends 2012. Levels and Trends in Industrialized Countries*, aprile 2013,
<http://www.unhcr.org/5149b81e9.html>

UNHCR, *Intervistare i richiedenti asilo*, manuale reperibile all'indirizzo
<http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/intervistare-i-richiedenti-asilo.pdf>

UNHCR, *Italia paese di protezione?*, Roma, gennaio 2013,
<http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Italia%20paese%20di%20protezione.pdf>

UNHCR, *Raccomandazioni dell'UNHCR sugli aspetti rilevanti della protezione dei rifugiati in Italia*, luglio 2012, http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Adv-Paper-IT-FINALE_1.pdf

UNHCR, *Improving Asylum procedures. Comparative Analysis and recommendations for Law and Practice*, Bruxelles, March 2010,
<http://www.unhcr.org/4ba9d99d9.html>
Fulvio Vassallo Paleologo, *Procedure di asilo, divieti di espulsione e pratiche arbitrarie di respingimento in frontiera*, 2008, disponibile all'indirizzo
<http://www.altrodiritto.unifi.it/frontier/prassi/asilo.htm>

http://www.asgi.it/home_asgi.php?

<http://www.centroastalli.it/>

<http://www.cir-onlus.org/>

<http://fortresseurope.blogspot.it/>

<http://www.unhcr.it/>

<http://www.vocisospese.org/> Sito del progetto "Voci sospese" a cura dell'associazione Senzaconfine

Senzaconfine è un'associazione sociale, culturale e politica senza fini di lucro, indipendente e apartitica con sede a Roma. Nasce nel 1989 con l'intento di operare per il pieno inserimento di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo nella società italiana, promuovendo i loro diritti in un'ottica di amicizia e fratellanza fra i popoli, di nonviolenza, di solidarietà, per la costruzione di una società non basata sulla competitività, sul profitto e sullo sfruttamento. Iscritta al Registro Nazionale degli enti che si occupano di immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e al Registro Regionale del Volontariato del Lazio, l'associazione organizza e mette a disposizione, in rete con altri sportelli sul territorio, uno sportello di consulenza ed assistenza socio-legale, in collaborazione con un *team* di avvocati e altri operatori del diritto che offrono in maniera gratuita informazione, consulenza e accompagnamento a immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, giovani stranieri di seconda generazione su permessi di soggiorno, richiesta di asilo, ricongiungimenti familiari, richiesta cittadinanza, orientamento e accompagnamento sociale per casi vulnerabili; corsi di italiano per stranieri all'interno della rete scuolemigranti.

Senzaconfine fa parte del Tavolo Nazionale Asilo, organismo di coordinamento degli enti di tutela che si occupano di protezione internazionale; organizza il premio di laurea intitolato a Dino Frisullo, giornalista e difensore dei diritti umani e segretario dell'associazione, scomparso nel 2003.

SENZACONFINE

